Spedizione in abbonamento postale – Gruppo I

Anno 116° — Numero 240

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 9 settembre 1975 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI – TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 – 00100 ROMA – CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare per attività partigiana

Decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1975 registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1975 registro n. 12 Difesa, foglio n. 34

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per attività partigiana:

MEDAGLIE D'ARGENTO

FRANCO Pietro, nato il 4 febbraio 1925 a Valdieri (Cuneo). — Giovane partigiano, tra i primi della sua zona a combattere contro l'oppressore nazi-fascista, portava a termine numerose e rischiose missioni di forzamento delle linee nemiche, oltre ad assolvere il delicato ed importante compito di mantenere i collegamenti tra i comandi alleati in Francia e le formazioni partigiane in Italia. Nel corso di un ennesimo tentativo di forzamento delle linee avversarie per portare in salvo un ufficiale alleato, veniva sorpreso ed attaccato da soverchianti forze nemiche. Nell'impari lotta che ne seguiva, fronteggiando valorosamente l'avversario, riusciva a porre in salvo tutti gli uomini della sua pattuglia, compreso un ferito grave, e ad assolvere la missione affidatagli. Valorosa figura di combattente per la libertà della Patria. — Gruppo del Gelas - Col del Sabbione - Col del Pagarì, 22 febbraio 1945.

MARONCELLI Ezio, nato il 31 agosto 1910 a Civitavecchia. — Fervente patriota e perseguitato politico dal regime fascista, fu nell'alto Lazio, subito dopo l'armistizio, l'intelligente organizzatore di una bellicosa formazione partigiana che guidò con valore e capacità in numerosi combattimenti ed azioni di sabotaggio, ignorando rischi e superando enormi difficoltà. Prima dell'arrivo delle forze alleate nella zona, alla testa della sua formazione, affrontava in aspro combattimento forze preponderanti nemiche in ripiegamento, causando ad esse gravi perdite in uomini e mezzi. Fulgido esempio di audace combattente e di deciso assertore dei supremi ideali di libertà e di giustizia. — Zona di Civitavecchia, 8 settembre 1943-7 giugno 1944.

PELLACINI Corrado, nato il 3 marzo 1913 a Borgo Val di Taro (Parma). — Vice comandante di brigata partigiana, già distintosi per numerose prove di coraggio e di capacità organizzativa, dirigeva ed attuava un rischioso attacco ad un presidio nemico trincerato in edificio. Attraverso una breccia aperta col brillamento di una carica di esplosivo, balzava per primo sul nemico, costringendolo alla resa. Esempio di valore e di costante fede nella causa della libertà. — Valmozzola (Parma), 29 settembre 1944.

CROCI

ANDREAZZA Beniamino, nato il 31 marzo 1898 in Borsea (ora Rovigo). — Partigiano valoroso prese parte a varie azioni di sabotaggio ed all'occultamento di materiale bellico sottratto al nemico. Nei giorni dell'insurrezione finale, liberato dalle carceri dove era stato rinchiuso, partecipò validamente alla disfatta dell'invasore. — Lombardia, 8 settembre 1943-aprile 1945.

d'ALESSANRO Lorenzo, nato il 31 marzo 1911 a Maddaloni (Caserta). — Sottufficiale autiere, dopo aver già duramente contrastato la rabbiosa reazione tedesca dei giorni immediatamente successivi all'armistizio, partecipava, con esemplare valore, all'insurrezione del popolo napoletano, combattendo con tenacia in diverse zone della città, ove più grave era il pericolo. Nel corso di un audace colpo di mano contribuiva validamente al recupero di mezzi e materiali razziati dall'avversario. — Napoli, 29 settembre-2 ottobre 1943.

STUANI Remolo, nato il 13 settembre 1913 in Cinisello Balsamo (Milano). — Comandante di battaglione partigiano, partecipava alla lotta contro l'oppressione con risoluta fredda determinazione. Nel corso di un duro scontro, si batteva validamente mettendo in fuga il nemico ed infliggendogli gravi perdite. Si distingueva infine per audacia nei combattimenti per la liberazione di Torino. — Piemonte, 15 giugno 1944-8 maggio 1945.

(7282)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 maggio 1975, n. **444**.

Modificazioni agli articoli 270, 270-bis e 298 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 123 del codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visti gli articoli 270, 270-*bis* e 298 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima) approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e successive modificazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Ministri per la grazia e giustizia e per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per la difesa e per i trasporti;

Decreta:

Art. 1.

Il n. 4) del primo comma dell'art. 270 del regolamento per la esecuzione del codice della navigazione è modificato come segue:

« 4) avere effettuato diciotto mesi di navigazione come addetto al servizio dell'apparato motore, dei quali almeno sei su navi a vapore e sei su motonavi.

Il tirocinio di navigazione su navi a vapore può essere sostituito da un periodo di navigazione di eguale durata effettuato al servizio di impianti ausiliari a vapore o da un periodo di lavoro a terra di eguale durata alla condotta di caldaie a vapore ».

Art. 2.

Il n. 4) del primo comma dell'art. 270-*bis* del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione e modificato come segue:

« 4) avere lavorato almeno diciotto mesi in uno stabilimento meccanico alla costruzione o alla riparazione di macchine e avere effettuato almeno diciotto mesi di navigazione come addetto al servizio dell'apparato motore dei quali almeno sei su navi a vapore e sei su motonavi.

Il periodo di lavoro in uno stabilimento meccanico alla costruzione o alla riparazione di macchine può essere sostituito da un periodo di navigazione di eguale durata in qualità di operaio motorista, di operaio meccanico o di capo fuochista.

Il tirocinio di navigazione su navi a vapore può essere sostituito da un periodo di navigazione di eguale durata effettuato al servizio di impianti ausiliari a vapore o da un periodo di lavoro a terra di eguale durata alla condotta di caldaie a vapore ».

Art. 3.

Il secondo comma dell'art. 298 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione è modificato come segue:

« La navigazione effettuata entro il limite del mare territoriale o lungo le coste di due circondari confinanti fra loro è valida per il conseguimento dei titoli professionali di capo barca per il traffico locale, capo barca per la pesca costiera, conduttore, fuochista autorizzato, motorista abilitato e marinaio motorista, non è valida per il conseguimento degli altri titoli ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 maggio 1975

LEONE

MORO — REALE — GIOIA — FORLANI — MARTINELLI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 settembre 1975
Atti di Governo, registro n. 11, *foglio n.* 103

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 giugno 1975, n. **445**.

Modificazioni a talune norme del regolamento generale per le funicolari in servizio pubblico destinate al trasporto di persone, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1957, n. 1367.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1110, recante provvedimenti per la concessione all'industria privata dello impianto e dell'esercizio di funicolari aeree e di ascensori in servizio pubblico, modificata dal regio decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1632;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771, relativo al decentramento delle attribuzioni di spettanza del Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1957, n. 1367, che ha approvato il regolamento generale per le funicolari in servizio pubblico destinate al trasporto di persone;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 5, relativo al trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di servizi di trasporto d'interesse regionale;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti;

Decreta:

Art. 1.

Il quinto comma dell'art. 10 del regolamento generale per le funicolari in servizio pubblico destinate al trasporto di persone, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1957, n. 1367, è sostituito dal seguente:

« Le teste fuse degli attacchi di estremità delle funi devono essere eseguite secondo le norme indicate nelle apposite prescrizioni. L'esecuzione delle teste fuse

deve essere effettuata da un operatore di riconosciuta capacità, alla presenza e sotto la responsabilità dell'ingegnere direttore dei lavori o direttore di esercizio, impiegando la lega prescritta che dovrà essere preparata da una ditta specialistica del ramo. Copia del verbale dell'esecuzione delle teste fuse dovrà essere inviata all'ufficio della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione competente per territorio ».

Art. 2.

Il tredicesimo comma dell'art. 10 del regolamento generale per le funicolari in servizio pubblico destinate al trasporto di persone, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1957, numero 1367, è sostituito dal seguente:

« Le impalmature devono essere eseguite secondo le norme indicate nelle prescrizioni speciali, alla presenza e sotto la responsabilità del direttore dei lavori o di esercizio dell'impianto, il quale deve redigere e firmare apposito verbale. Copia del verbale dell'esecuzione delle impalmature deve essere inviata all'ufficio della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione competente per territorio ».

Art. 3.

L'art. 35 del regolamento generale per le funicolari in servizio pubblico destinate al trasporto di persone, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1957, n. 1367, salvo il testo del primo e del secondo comma, è per il resto così modificato:

« In particolare una volta all'anno per impianti in continuo esercizio, o prima della riapertura per impianti ad esercizio stagionale, e comunque dopo opere di manutenzione straordinaria, le prove e verifiche devono venire effettuate in maniera particolarmente approfondita, comprendente anche prove di carico, alla presenza e sotto la responsabilità del direttore di esercizio.

I risultati delle verifiche e prove devono essere riportati su appositi libri compilati secondo modelli approvati dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Il Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, ha facoltà di disporre ispezioni saltuarie agli impianti per accertare che la conduzione degli stessi garantisca il rispetto delle disposizioni regolamentari ai fini della sicurezza; esso inoltre ha la facoltà di richiedere in qualsiasi momento l'esecuzione di prove e verifiche intese ad accertare lo stato di conservazione e le condizioni di funzionamento degli impianti ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 giugno 1975

LEONE

MORO — MARTINELLI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 settembre 1975
Atti di Governo, registro n. 11, foglio n. 100

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 1975, n. **446.**

Autorizzazione all'Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani, in Roma, ad acquistare alcuni immobili.

N. 446. Decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani, in Roma, viene autorizzato ad acquistare, al prezzo di L. 109.978.000, due appartamenti al terzo piano dell'edificio sito in Torino, via Cernaia n. 28, e al prezzo di L. 216.037.000 tre appartamenti al terzo piano di via Cernaia n. 30, di proprietà delle società immobiliari « Belmonte prima » e « Belmonte seconda », situati in uno stabile recentemente rimodernato, contraddistinto dai numeri 97 e 171 del nuovo catasto edilizio urbano di Torino, al foglio 204, come dalle promesse di vendita stipulate in data 21 maggio 1975.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 settembre 1975
Atti di Governo, registro n. 11, foglio n. 91

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 giugno 1975.

Sostituzione di un membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Basilicata.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 30 giugno 1971, con il quale il dott. Bartolomeo Perna veniva nominato membro effettivo della commissione di controllo sulla amministrazione della regione Basilicata;

Vista la designazione del Ministero dell'interno il quale ha prospettato l'esigenza di sostituire, in seno alla predetta commissione, il primo dirigente vice prefetto ispettore dott. Bartolomeo Perna con il primo dirigente vice prefetto ispettore dott. Eros Falzone;

Ritenuto che occorre, pertanto, procedere alla cennata sostituzione;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il primo dirigente dott. Eros Falzone è nominato membro effettivo della commissione di controllo sulla amministrazione della regione Basilicata, in sostituzione del dott. Bartolomeo Perna.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 9 giugno 1975

LEONE

MORO — GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1975
Registro n. 6 Presidenza, foglio n. 35

(7424)

DECRETO MINISTERIALE 2 luglio 1974.

Autorizzazione al comune di Gualdo Tadino a contrarre un mutuo per la costruzione di un nuovo edificio da adibire a sede della pretura.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la deliberazione consiliare 22 giugno 1973, numero 61, del comune di Gualdo Tadino;

Vista la decisione con la quale il comitato di controllo della regione Umbria approva la deliberazione comunale riguardante l'assunzione di un mutuo per la costruzione del nuovo palazzo di giustizia;

Visti il progetto, il preventivo di spesa e gli allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26, e successive;

Ritenuta la necessità di costruire il nuovo edificio da destinare a sede della pretura di Gualdo Tadino;

Decreta:

Art. 1.

Per eseguire la costruzione del nuovo palazzo di giustizia, secondo il progetto presentato ed approvato a firma dell'ing. Roberto Travaglia, il comune di Gualdo Tadino è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di L. 59.000.000, con la osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Art. 2.

Allo stesso scopo e per l'ammortamento di tale mutuo è concesso al comune di Gualdo Tadino un contributo straordinario da prelevare sulla somma annua stanziata nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia con l'apposito cap. 5010, a termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, nella misura di L. 4.245.000 annue pari in cifra tonda all'85 % dell'annualità di ammortamento del mutuo dell'importo massimo di L. 59.000.000, da contrarre a sensi dell'art. 1, per la durata di anni 20, con decorrenza dall'anno in cui il mutuo entrerà in ammortamento. Il mutuo dovrà essere stipulato entro il termine perentorio di un anno dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo, il Ministero di grazia e giustizia corrisponderà direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti, con decorrenza dall'inizio e per ogni anno del periodo di ammortamento, per conto del comune di Gualdo Tadino il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Art. 4.

I lavori di cui all'art. 1 dovranno essere ultimati entro e non oltre 3 anni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, pena la revoca del contributo.

Art. 5.

Con successivo provvedimento del Ministero di grazia e giustizia sarà indicata la decorrenza dell'ammortamento del mutuo per l'impegno del relativo contributo.

Roma, addì 2 luglio 1974

Il Ministro per la grazia e giustizia
ZAGARI

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 agosto 1975
Registro n. 19 Giustizia, foglio n. 353

(7404)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1975.

Approvazione del rendiconto generale delle entrate e delle spese del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori per l'esercizio finanziario 1973-74.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, recante provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 17, che detta norme per l'amministrazione del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori;

Vista la legge 19 gennaio 1955, n. 25, che detta norme per la formazione professionale degli apprendisti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, che prevede provvidenze per la formazione professionale degli invalidi del lavoro;

Vista la legge 6 agosto 1966, n. 625, che detta norme per l'orientamento e la formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili e la successiva legge 30 marzo 1971, n. 118, che ha riordinato la materia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, relativo al trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di istruzione artigiana e professionale e del relativo personale;

Visto il proprio decreto 31 luglio 1973, con il quale ha approvato lo stato di previsione delle entrate e delle spese, per l'esercizio finanziario 1973-74 del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori;

Visti i propri decreti 12 dicembre 1973, 10 gennaio 1974, 25 marzo 1974 e 14 giugno 1974, con i quali ha apportato alcune variazioni ai menzionati stati di previsione;

Esaminato e riscontrato regolare il rendiconto generale delle entrate e delle spese della gestione del predetto fondo per l'esercizio finanziario 1973-74;

Decreta:

E' approvato il rendiconto generale delle entrate e lelle spese del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori per l'esercizio finanziario 1973-74, giusta le risultanze di cui agli allegati prospetti *A*, *B*, *C* e *D*.

Roma, addì 1° luglio 1975

Il Ministro: TOROS

RENDICONTO GENERALE
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO
1973-1974

MINISTERO DEL LAVORO

Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori (Gestion

Numero del 1972-73	Numero del 1973-74	Numero del 1974-75	CAPITOLI — DENOMINAZIONE	Previste	Versate	Rimaste da versare	Rimaste da riscuotere	Totale = f + g + h	Maggiori o minori entrate
				CONTO DELLA COMPETENZA PER L'ESERCIZIO 1973-74 — Somme	Accertate — Riscosse				
a	b	c	d — Rapporti fra le colonne	e = i ± k	f = r — m	g = s — n	h = t — o	i = r+s+t—p	k = i — e
			Presunto avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente da destinare agli interventi diretti del F.A.P.L. nell'intero territorio nazionale e indiretti nelle regioni a statuto ordinario, da ripartire nelle misure stabilite dall'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10 . .	(a) 33.146.872.743	33.146.872.743	—	—	33.146.872.743	—
			TITOLO I. — **Entrate correnti**						
			SEZIONE I. — *Entrate per gli interventi diretti del F.A.P.L. nell'intero territorio nazionale*	*per memoria*	—	—	—	—	—
			SEZIONE II. — *Entrate per gli interventi diretti del F.A.P.L. nell'intero territorio nazionale e indiretti nelle regioni a statuto ordinario, da ripartire nelle misure stabilite dall'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10*						
			Categoria 01. — *Vendita di beni e prestazione di servizi*						
1031	1031	1031	Entrate per vendita di beni prodotti da corsi o residuati. Entrate diverse (art. 62, lettera *d*), della legge 29 aprile 1949, n. 264)	*per memoria*	8.397.135	—	—	8.397.135	+ 8.397.135
			Totale categoria 01 . . .	—	8.397.135	—	—	8.397.135	+ 8.397.135
			Categoria 03. — *Trasferimenti attivi correnti*						
			Sottocategoria 30. — Altri trasferimenti						
1041	1041	1041	Contributi ed erogazioni effettuati da privati, enti ed associazioni, nonchè da organismi e da amministrazioni vari (art. 62, lettera *c*), della legge 29 aprile 1949, n. 264)	*per memoria*	—	—	—	—	—
1042	1042	1042	Contributo stabilito dai contratti collettivi di lavoro da destinarsi a favore dell'apprendistato nella categoria cui si riferiscono i contratti stessi (art. 20, lettera *d*), della legge 19 gennaio 1955, n. 25) . .	*per memoria*	—	—	—	—	—
1043	1043	1043	Contributi liberamente versati da datori di lavoro e da prestatori d'opera sia singoli che associati (art. 20, lettera *e*), della legge 19 gennaio 1955, n. 25)	*per memoria*	—	—	—	—	—
			Totale sottocategoria 30 . . .	—	—	—	—	—	—
			Totale categoria 03 . . .	—	—	—	—	—	—
			Categoria 04. — *Redditi e proventi patrimoniali*						
1051	1051	1051	Interessi attivi sul conto corrente fruttifero istituito presso la Tesoreria centrale ai sensi dell'art. 1 della legge 6 agosto 1966, n. 629	200.000.000	—	—	996.455.535	996.455.535	+ 796.455.535
1052	1052	1052	Interessi attivi sui fondi depositati in conto corrente fruttifero presso istituti di credito di diritto pubblico	1.000.000.000	1.067.338.581	—	1.117.146.353	2.184.484.934	+ 1.184.484.934
—	1053	1053	Interessi attivi sui fondi del F.A.P.L. depositati presso istituti di credito dagli uffici periferici dell'amministrazione oppure da enti vari cui è stata devoluta la gestione di corsi e cantieri	*per memoria*	18.048.563	—	—	18.048.563	+ 18.048.563
			Totale categoria 04 . . .	1.200.000.000	1.085.387.144	—	2.113.601.888	3.198.989.032	+ 1.998.989.032

DELLA PREVIDENZA SOCIALE PROSPETTO *A*

fuori bilancio autorizzata con legge 29 aprile 1949, n. 264) **Parte I - *ENTRATA***

CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI							Residui attivi al 30 giugno 1974	
Al 1° luglio 1973 Colonne *s* e *t* del conto consuntivo 1972-1973	Riscossi: Versati	Riscossi: Rimasti da versare	Rimasti da riscuotere	Totale $= m + n + o$	Aumenti o diminuzioni	Versamenti (competenza e residui)	Somme riscosse e non versate	Somme da riscuotere
l $= p \pm q$	m $= r - f$	n $= s - g$	o $= t - h$	p $= r + s + t - i$	q $= p - l$	r $= f + m$	s $= g + n$	t $= h + o$
—	—	—	—	—	—	33.146.872.743	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	8.397.135	—	—
—	—	—	—	—	—	8.397.135	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
1.246.050.895	655.221.955	—	590.828.940	1.246.050.895	—	655.221.955	—	1.587.284.475
1.119.815.375	1.119.815.375	—	—	1.119.815.375	—	2.187.153.956	—	1.117.146.359
—	—	—	—	—	—	18.048.563	—	—
2.365.866.270	1.775.037.330	—	590.828.940	2.365.866.270	—	2.860.424.474	—	2.704.430.828

CAPITOLI				CONTO DELLA COMPETENZA PER L'ESERCIZIO 1973-74					
Numero				Somme					Maggiori o minori entrate
del 1972-73	del 1973-74	del 1974-75	DENOMINAZIONE	Previste	Accertate				
					Riscosse		Rimaste da riscuotere	Totale = f + g + h	
					Versate	Rimaste da versare			
a	b	c	d (Rapporti fra le colonne)	e = i ± k	f = r — m	g = s — n	h = t — o	i = r+s+t—p	k = i — e
			Categoria 05. — *Entrate non classificabili in altre voci*						
1061	1061	1061	Ammende a carico di datori di lavoro per contravvenzioni alle disposizioni che disciplinano le assunzioni abbligatorie presso le amministrazioni pubbliche e le aziende private, da destinare agli istituti di protesi, di rieducazione e di riqualificazione degli invalidi (art. 25 della legge 2 aprile 1968, n. 482) . .	*per memoria*	8.588.239	—	—	8.588.239	+ 8.588.239
1062	1062	1062	Ammende a carico di datori di lavoro e di imprenditori artigiani per contravvenzioni alle disposizioni sull'apprendistato (art. 20, lettera *c*), della legge 19 gennaio 1955, n. 25)	*per memoria*	29.622.225	—	—	29.622.225	+ 29.622.225
—	1063	1063	Somme affluite erroneamente al F.A.P.L.	1.500.000.000	627.590.568	—	—	627.590.568	— 872.409.432
			Totale categoria 05 . . .	1.500.000.000	665.801.032	—	—	665.801.032	— 834.198.968
			Totale sezione II . . .	2.700.000.000	1.759.585.311	—	2.113.601.888	3.873.187.199	+ 1.173.187.199
			Totale titolo I. — Entrate correnti . . .	2.700.000.000	1.759.585.311	—	2.113.601.888	3.873.187.199	+ 1.173.187.199
			TITOLO II. — **Entrate in conto capitale**						
			SEZIONE I. — ***Entrate per gli interventi diretti del F.A.P.L. nell'intero territorio nazionale***						
			Categoria 10. — *Trasferimenti attivi in conto capitale*						
5101	5101	5101	Contributo annuo a carico del bilancio dello Stato (art. 62, lettera *b*), della legge 29 aprile 1949, n. 264)	(*b*) 20.000.000.000	20.000.000.000	—	—	20.000.000.000	—
5102	5102	5102	Assegnazioni straordinarie dello Stato	(*c*) 13.000.000.000	9.000.000.000	—	4.000.000.000	13.000.000.000	—
5103	5103	5103	Entrate diverse	*per memoria*	—	—	—	—	—
			Totale categoria 10 . . .	33.000.000.000	29.000.000.000	—	4.000.000.000	33.000.000.000	—
			Categoria 11. — *Riscossioni di crediti*						
5111	5111	5111	Recuperi sui finanziamenti ministeriali concessi in conto capitale per gli interventi di cui agli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10.	*per memoria*	—	—	—	—	—
			Totale categoria 11 . . .	—	—	—	—	—	—
			Totale sezione I . . .	33.000.000.000	29.000.000.000	—	4.000.000.000	33.000.000.000	—
			SEZIONE II. — *Entrate per gli interventi diretti del F.A.P.L. nell'intero territorio nazionale e indiretti nelle regioni a statuto ordinario, da ripartire nelle misure stabilite dall'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10*						
			Categoria 10. — *Trasferimenti attivi in conto capitale*						
			Sottocategoria 1. — Contributi dello Stato						
5201	5201	5201	Contributo annuo a carico del bilancio dello Stato destinato all'orientamento e alla formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili (art. 31 della legge 30 marzo 1971, n. 118)	385.000.000	385.000.000	—	—	385.000.000	—
			Totale sottocategoria 1 . . .	385.000.000	385.000.000	—	—	385.000.000	—

Segue PROSPETTO *A*

CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI							Residui attivi al 30 giugno 1974	
Al 1° luglio 1973	Riscossi							
Colonne *s* e *t* del conto consuntivo 1972-1973	Versati	Rimasti da versare	Rimasti da riscuotere	Totale $= m + n + o$	Aumenti o diminuzioni	Versamenti (competenza e residui)	Somme riscosse e non versate	Somme da riscuotere
l	m	n	o	p	q	r	s	t
$= p \pm q$	$= r - f$	$= s - g$	$= t - h$	$= r + s + t - i$	$= p - l$	$= f + m$	$= g + n$	$= h + o$
—	—	—	—	—	—	8.588.239	—	—
—	—	—	—	—	—	29.622.225	—	—
—	—	—	—	—	—	627.590.568	—	—
	—	—	—	—	—	665.801.032	—	—
2.365.866.270	1.775.037.330	—	590.828.940	2.365.866.270	—	3.534.622.641	—	2.704.430.828
2.365.866.270	1.775.037.330	—	590.828.940	2.365.866.270	—	3.534.622.641	—	2.704.430.828
—	—	—	—	—	—	20.000.000.000	—	—
—	—	—	—	—	—	9.000.000.000	—	4.000.000.000
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	29.000.000.000	—	4.000.000.000
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	29.000 000.000	—	4.000.000.000
192.500.000	192.500.000	—	—	192.500.000	—	577.500.000	—	—
192.500.000	192.500.000	—	—	192.500.000	—	577.500.000	—	—

CAPITOLI				CONTO DELLA COMPETENZA PER L'ESERCIZIO 1973-74					
Numero			DENOMINAZIONE	Somme					Maggiori o minori entrate
				Previste	Accertate				
					Riscosse		Rimaste da riscuotere	Totale = f + g + h	
del 1972-73	del 1973-74	del 1974-75			Versate	Rimaste da versare			
a	b	c	d (Rapporti fra le colonne)	e = i ± k	f = r — m	g = s — n	h = t — o	i = r+s+t—p	k = i — e
			Sottocategoria 2. — Contributi di enti pubblici						
5211	5211	5211	Contributi straordinari sulla gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione (art. 62, lettera *a*), della legge 29 aprile 1949, n. 264)	(*d*) 60.000.000.000	60.000.000.000	—	—	60.000.000.000	—
5212	5212	5212	Contributo annuo a carico della Cassa unica per gli assegni familiari da destinare agli enti di cui all'art. 1 della legge 12 febbraio 1967, n. 36 . . .	17.000.000.000	17.000.000.000	—	—	17.000.000.000	—
5213	5213	5213	Quota parte dell'addizionale applicata nella misura dell'1% su premi e contributi dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da destinare allo svolgimento di corsi per la rieducazione professionale degli invalidi del lavoro (articoli 14 e 15 della legge 19 gennaio 1963, n. 15 e art. 181 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124)	(*e*) 550.000.000	550.000.000	—	—	550.000.000	—
			Totale sottocategoria 2 . . .	77.550.000.000	77.550.000.000	—	—	77.550.000.000	—
			Totale categoria 10 . . .	77.935.000.000	77.935.000.000	—	—	77.935.000.000	—
			Categoria 11. — *Riscossioni di crediti*						
5231	5231	5231	Rimborso dalle Comunità europee (Fondo sociale europeo) di parte delle spese sostenute per la formazione professionale dei lavoratori	7.100.000.000	7.189.931.046	—	—	7.189.931.046	+ 89.931.046
5232	5232	5232	Recuperi sui finanziamenti ai corsi per disoccupati, ai corsi aziendali, ai corsi per giovani lavoratori, ed ai corsi per particolari categorie di lavoratori (articolo 62, lettera *d*), della legge 29 aprile 1949, n. 264)	2.500.000.000	8.199.486.480	—	—	8.199.486.480	+ 5.699.486.480
5233	5233	5233	Recuperi sui finanziamenti ai cantieri di lavoro e di rimboschimento ordinari (art. 62, lettera *d*), della legge 29 aprile 1949, n. 264) e speciali (leggi 23 dicembre 1966, n. 1142, e 18 marzo 1968, n. 182, modificata ed integrata dalla legge 29 luglio 1968, n. 858)	600.000.000	1.462.309.748	—	—	1.462.309.748	+ 862.309.748
5234	5234	5234	Recuperi sui finanziamenti ai corsi di insegnamento complementare per apprendisti	200.000.000	450.332.860	—	—	450.332.860	+ 250.332.860
5235	5235	5235	Recuperi sui finanziamenti ai corsi destinati all'addestramento, qualificazione e riqualificazione professionale dei mutilati ed invalidi civili	5.000.000	27.869.881	—	—	27.869.881	+ 22.869.88
5236	5236	5236	Entrate diverse	*per memoria*	—	—	—	—	—
			Totale categoria 11 . . .	10.405.000.000	17.329.930.015	—	—	17.329.930.015	+ 6.924.930.015
			Totale sezione II . . .	88.340.000.000	95.264.930.015	—	—	95.264.930.015	+ 6.924.930.015
			Totale titolo II. — Entrate in conto capitale . . .	121.340.000.000	124.264.930.015	—	4.000.000.000	128.264.930.015	+ 6.924.930.015
			Totale generale delle entrate . . .	157.186.872.743	159.171.388.069	—	6.113.601.488	165.284.989.957	+ 8.098.117.214

(*a*) Comprese L. 9.196.872.743 assegnate con decreto ministeriale 25 marzo 1974.
(*b*) Comprese L. 10.000.000.000 assegnate con decreto ministeriale 25 marzo 1974.
(*c*) Comprese L. 5.000.000.000 assegnate con decreto ministeriale 12 dicembre 1973 e L. 8.000.000.000 assegnate con decreto ministeriale 25 marzo 1974.
(*d*) Assegnate con decreto ministeriale 10 gennaio 1974.
(*e*) Assegnate con decreto ministeriale 12 dicembre 1973.

Roma, addì 1° giugno 1975

Segue PROSPETTO *A*

CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI						Versamenti (competenza e residui)	Residui attivi al 30 giugno 1974	
Al 1° luglio 1973	Riscossi		Rimasti da riscuotere	Totale = m + n + o	Aumenti o diminuzioni		Somme riscosse e non versate	Somme da riscuotere
Colonne s e t del conto consuntivo 1972-1973	Versati	Rimasti da versare						
l	m	n	o	p	q	r	s	t
= p ± q	= r — f	= s — g	= t — h	= r+s+t—l	= p — l	= f + m	= g + n	= h + o
—	—	—	—	—	—	60.000.000.000	—	—
—	—	—	—	—	—	17.000.000.000	—	—
—	—	—	—	—	—	550.000.000	—	—
—	—	—	—	—	—	77.550.000.000	—	—
192.500.000	192.500.000	—	—	192.500.000	—	78.127.500.000	—	—
—	—	—	—	—	—	7.189.931.046	—	—
—	—	—	—	—	—	8.199.486.480	—	—
—	—	—	—	—	—	1.462.309.748	—	—
—	—	—	—	—	—	450.332.860	—	—
—	—	—	—	—	—	27.869.881	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	17.329.930.015	—	—
192.500.000	192.500.000	—	—	192.500.000	—	95.457.430.015	—	—
192.500.000	192.500.000	—	—	192.500.000	—	124.457.430.015	—	4.000.000.000
2.558.366.270	1.967.537.330	—	590.828.940	2.558.366.270	—	161.138.925.399	—	6.704.430.828

Il Ministro: TOROS

CAPITOLI				CONTO DELLA COMPETENZA PER L'ESERCIZIO 1973-74					
Numero			DENOMINAZIONE	Somme					Maggiori o minori entrate
				Previste	Accertate				
					Riscosse		Rimaste da riscuotere	Totale $= f + g + h$	
del 1972-73	del 1973-74	del 1974-75			Versate	Rimaste da versare			
a	b	c	d — Rapporti fra le colonne	e $= i \pm k$	f $= r - m$	g $= s - n$	h $= t - o$	i $= r + s + t - p$	k $= i - e$
			RIASSUNTO DELLE ENTRATE						
			Presunto avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente da destinare agli interventi diretti del F.A.P.L. nell'intero territorio nazionale e indiretti nelle regioni a statuto ordinario, da ripartire nelle misure stabilite dall'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10 . .	33.146.872.743	33.146.872.743	—	—	33.146.872.743	—
			TITOLO I. — ENTRATE CORRENTI						
			Sezione I. — *Entrate per gli interventi diretti del F.A.P.L. nell'intero territorio nazionale*	—	—	—	—	—	—
			Sezione II. — *Entrate per gli interventi diretti del F.A.P.L. nell'intero territorio nazionale e indiretti nelle regioni a statuto ordinario, da ripartire nelle misure stabilite dall'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10*						
			Categoria 01. — *Vendita di beni e prestazioni di servizi*	—	8.397.135	—	—	8.397.135	+ 8.397.135
			Categoria 03. — *Trasferimenti attivi correnti*	—	—	—	—	—	—
			Categoria 04. — *Redditi e proventi patrimoniali* . .	1.200.000.000	1.085.387.144	—	2.113.601.888	3.198.989.032	+ 1.998.989.032
			Categoria 05. — *Entrate non classificabili in altre voci*	1.500.000.000	665.801.032	—	—	665.801.032	— 834.198.968
			Totale della sezione II . . .	2.700.000.000	1.759.585.311	—	2.113.601.888	3.873.187.199	+ 1.173.187.199
			Totale del titolo I . . .	2.700.000.000	1.759.585.311	—	2.113.601.888	3.873.187.199	+ 1.173.187.199
			TITOLO II. — ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
			Sezione I. — *Entrate per gli interventi diretti del F.A.P.L. nell'intero territorio nazionale*						
			Categoria 10. — *Trasferimenti attivi in conto capitale*	33.000.000.000	29.000.000.000	—	4.000.000.000	33.000.000.000	—
			Categoria 11. — *Riscossione dei crediti*	—	—	—	—	—	—
			Totale della sezione I . . .	33.000.000.000	29.000.000.000	—	4.000.000.000	33.000.000.000	—
			Sezione II. — *Entrate per gli interventi diretti del F.A.P.L. nell'intero territorio nazionale e indiretti nelle regioni a statuto ordinario, da ripartire nelle misure stabilite dall'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10*						
			Categoria 10. — *Trasferimenti attivi in conto capitale*	77.935.000.000	77.935.000.000	—	—	77.935.000.000	—
			Categoria 11. — *Riscossioni di crediti*	10.405.000.000	17.329.930.015	—	—	17.329.930.015	+ 6.924.930.015
			Totale della sezione II . . .	88.340.000.000	95.264.930.015	—	—	95.264.930.015	+ 6.924.930.015
			Totale del titolo II . . .	121.340.000.000	124.264.930.015	—	4.000.000.000	128.264.930.015	+ 6.924.930.015
			Totale generale delle entrate . . .	157.186.872.743	159.171.388.069	—	6.113.601.888	165.284.989.957	8.098.117.214

Roma, addì 1° giugno 1975

Segue PROSPETTO A

CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI						Versamenti (competenza e residui)	Residui attivi al 30 giugno 1974	
Al 1° luglio 1973 Colonne *s* e *t* del conto consuntivo 1972-1973	Riscossi		Rimasti da riscuotere	Totale $= m + n + o$	Aumenti o diminuzioni		Somme riscosse e non versate	Somme da riscuotere
	Versati	Rimasti da versare						
l $= p \pm q$	m $= r - f$	n $= s - g$	o $= t - h$	p $=r+s+t-i$	q $= p - l$	r $= f + m$	s $=g+n$	t $=h+o$
—	—	—	—	—	—	33.145.872.743	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	8.397.135	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
2.365.866.270	1.775.037.330	—	590.828.940	2.365.866.270	—	2.860.424.474	—	2.704.430.828
—	—	—	—	—	—	665.801.032	—	—
2.365.866.270	1.775.037.330	—	590.828.940	2.365.866.270	—	3.534.622.641	—	2.704.430.828
2.365.866.270	1.775.037.330	—	590.828.940	2.365.866.270	—	3.534.622.641	—	2.704.430.828
—	—	—	—	—	—	29.000.000.000	—	4.000.000.000
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	29.000.000.000	—	4.000.000.000
192.500.000	192.500.000	—	—	192.500.000	—	78.127.500.000	—	—
—	—	—	—	—	—	17.329.930.015	—	—
192.500.000	192.500.000	—	—	192.500.000	—	95.457.430.015	—	—
192.500.000	192.500.000	—	—	192.500.000	—	124.457.430.015	—	4.000.000.000
2.558.366.270	1.967.537.330	—	590.828.940	2.558.366.270	—	161.133.925.399	—	6.704.430.828

Il Ministro: TOROS

RENDICONTO GENERALE
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO
1973-1974

MINISTERO DEL LAVORO E

Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori (Ge

Numero del 1972-73	Numero del 1973-74	Numero del 1974-75	DENOMINAZIONE	Previste	Accertate - Pagate	Accertate - Rimaste da pagare	Accertate - Totale colonne f + g
a	b	c	d (Rapporti fra le colonne)	e = h ± i	f = p − l	g = q − m	h = p + q − n
			TITOLO I. — **Spese correnti**				
			SEZIONE I. — *Interventi diretti del F.A.P.L. nell'intero territorio nazionale*				
			Categoria 04. — *Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi*				
1031	1031	1031	Spese relative all'amministrazione del F.A.P.L.. — Spese per il funzionamento della commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza ai disoccupati e della relativa segreteria. Spese comunque connesse al conseguimento dei fini per i quali il F.A.P.L. è stato costituito	125.000.000	54.904.065	1.897.430	56.801.495
—	1032	1032	Finanziamento dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10 e decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478)	2.400.000.000	—	1.950.000.000	1.950.000.000
			Totale categoria 04	2.525.000.000	54.904.065	1.951.897.430	2.006.801.495
			Categoria 06. — *Trasferimenti passivi*				
			Sottocategoria 20. — Trasferimenti ad enti pubblici				
1061	1061	1061	Contribuzioni straordinarie a favore degli istituti previdenziali ed assistenziali in dipendenza del minor gettito dei contributi derivanti dall'applicazione degli articoli 22 e 32 della legge 19 gennaio 1955, n. 25	*per memoria*	—	—	—
			Totale sottocategoria 20	—	—	—	—
			Totale categoria 06	—	—	—	—
			Categoria 09. — *Spese non classificabili in altre voci*				
1091	1091	1091	Rimborso di somme affluite erroneamente al F.A.P.L. anche nei precedenti esercizi finanziari, antecedentemente al trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative dello Stato in materia di istruzione artigiana e professionale a norma del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10	50.000.000	12.734.171	2.123.039	14.857.210
1092	1092	1092	Fondo di riserva	*per memoria*	—	—	—
			Totale categoria 09	50.000.000	12.734.171	2.123.039	14.857.210
			Totale sezione I	2.575.000.000	67.638.236	1.954.020.469	2.021.658.705
			SEZIONE II. — *Interventi diretti del F.A.P.L. nelle regioni a statuto speciale*				
			Categoria 09. — *Spese non classificabili in altre voci*				
1101	1101	1101	Rimborsi di somme erroneamente affluite al F.A.P.L. per gli interventi disposti a decorrere dall'anno finanziario 1972-73	1.000.000	—	—	—
1102	1102	1102	Fondo di riserva	*per memoria*	—	—	—
			Totale categoria 09	1.000.000	—	—	—
			Totale sezione II	1.000.000	—	—	—

DELLA PREVIDENZA SOCIALE

PROSPETTO *B*

stione fuori bilancio autorizzata con legge 29 aprile 1949, n. 264)

Parte II - *SPESA*

1973-74	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI						
Economie o maggiori spese	Al 1° luglio 1973 colonna *q* del conto consuntivo 1972-1973	Pagati	Rimasti da pagare	Totale colonna *l* + *m*	Economie o eccedenze per assegnazioni speciali	Pagamenti complessivi (competenza e residui)	Residui passivi al 30 giugno 1974
i = *h* — *e*	k = *n* ± *o*	l = *p* — *f*	m = *q* — *g*	n = *p* + *q* — *h*	o = *n* — *k*	p = *f* + *l*	q = *g* + *m*
— 68.198.505	34.505.848	34.504.845	1.000	34.505.845	— 3	89.408.910	1.898.430
— 450.000.000	—	—	—	—	—	—	1.950.000.000
— 518.198.505	34.505.848	34.504.845	1.000	34.505.845	— 3	89.408.910	1.951.898.430
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
35.142.790	713.084	263.010	450.073	713.083	— 1	12.997.181	2.573.112
—	—	—	—	—	—	—	—
35.142.790	713.084	263.010	450.073	713.083	— 1	12.997.181	2.573.112
553.341.295	35.218.932	34.767.855	451.073	35.218.928	— 4	102.406.091	1.954.471.542
— 1.000.000	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
— 1.000.000	—	—	—	—	—	—	—
— 1.000.000	—	—	—	—	—	—	—

CAPITOLI				CONTO DELLA COMPETENZA PER L'ESERCIZIO			
Numero			DENOMINAZIONE	Somme			
				Previste	Accertate		
dei 1972-73	del 1973-74	del 1974-75			Pagate	Rimaste da pagare	Totale colonne f + g
a	b	c	d Rapporti fra le colonne	e = h ± i	f = p − l	g = q − m	h = p + q − n
			SEZIONE III. — *Interventi del F.A.P.L. tramite le regioni a statuto ordinario*				
			Categoria 09. — *Spese non classificabili in altre voci*				
—	1201	1201	Rimborso di somme affluite erroneamente al F.A.P.L.	1.500.000.000	627.590.568	—	627.590.568
			Totale categoria 09 . . .	1.500.000.000	627.590.568	—	627.590.568
			Totale sezione III . . .	1.500.000.000	627.590.568	—	627.590.568
			Totale titolo I. — Spese correnti . . .	4.076.000.000	695.228.804	1.954.020.469	2.649.249.273
			TITOLO II. — **Spese in conto capitale**				
			SEZIONE I. — *Spese per gli interventi diretti del F.A.P.L. nell'intero territorio nazionale*				
			Categoria 12. — *Investimenti nel campo sociale*				
5121	5121	5121	Spese per la istituzione ed il funzionamento dei cantieri di lavoro e di rimboschimento	(b) 11.600.000.000	6.963.735.547	4.624.474.985	11.588.210.532
5122	5122	5126	Spese connesse con l'espletamento del servizio di orientamento professionale a favore degli allievi dei corsi per giovani lavoratori, per disoccupati e per categorie speciali	(c) 400.000.000	—	369.168.831	369.168.831
5123	5123	5127	Spese connesse con l'espletamento del servizio di orientamento professionale a favore degli allievi dei corsi di insegnamento complementare per apprendisti	(d) 1.350.000.000	1.275.573.502	—	1.275.573.502
5124	5124	5128	Spese per le assicurazioni degli apprendisti occupati presso aziende artigiane contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, contro le malattie, contro la invalidità e vecchiaia e contro la tubercolosi (art. 28 della legge 9 gennaio 1955, n. 25)	(e) 4.700.000.000	—	4.693.695.310	4.693.695.310
5125	5125	5129	Spese per la formazione professionale dei lavoratori italiani all'estero .	*per memoria*	—	—	—
5126	5126	5130	Spese per la predisposizione, assistenza tecnica e finanziamento, mediante erogazione di contributi alle regioni, di corsi di qualificazione e riqualificazione professionale nei casi di rilevante conversione, riorganizzazione e cessazione di aziende, nonchè di istituzione di nuovi rilevanti insediamenti industriali, oppure quando trattasi di attività artistiche e di alta specializzazione per le quali non sia possibile reclutare allievi nell'ambito regionale	(f) 16.037.500.000	4.337.847.000	8.830.873.000	13.168.720.000
5127	5127	5131	Spese per studi, ricerche, documentazione ed informazione necessari per la programmazione nazionale ed il coordinamento del settore addestrativo	*per memoria*	—	—	—
5128	5128	5132	Spese per la formazione e l'aggiornamento del personale impiegato nella attività di addestramento professionale, anche mediante la sperimentazione di iniziative pilota	3.500.000.000	1.783.630.000	1.209.697.000	2.993.327.000
5129	5129	5122	Spese inerenti alla definizione delle gestioni dei cantieri speciali di lavoro e di rimboschimento di cui all'art. 59 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142 .	5.000.000	1.795.552	—	1.795.552
5130	5130	5123	Spese inerenti alla definizione delle gestioni dei cantieri speciali di lavoro e di rimboschimento di cui agli articoli 20, 21 e 22 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 182, modificata ed integrata dalla legge 29 luglio 1968, n. 858	5.000.000	557.083	—	557.083
5131	5131	5133	Oneri previdenziali ed assistenziali previsti dall'art. 2 della legge 14 novembre 1967, n. 1146, per i lavoratori occupati in possesso dell'attestato di cui all'art. 52 della legge 29 aprile 1949, n. 264	50.000.000	—	—	—
—	5132	5124	Spese per la istituzione ed il funzionamento di cantieri di lavoro e di rimboschimento istituiti nei comuni colpiti dalla infezione colerica nelle regioni Campania, Puglia e Sardegna nell'agosto e settembre 1973 (decreto-legge 5 novembre 1973, n. 658, convertito con modifiche nella legge 27 dicembre 1973, n. 868)	(g) 5.000.000.000	2.058.169.490	1.940.544.220	3.998.713.710

Segue PROSPETTO *B*

1973-74	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI						
Economie o maggiori spese	Ai 1° luglio 1973 colonna *q* del conto consuntivo del 1972-73	Pagati	Rimasti da pagare	Totale colonna *l* + *m*	Economie o eccedenze per assegnazioni speciali	Pagamenti complessivi (competenza e residui)	Residui passivi al 30 giugno 1974
i = *h* − *e*	k = *n* ± *o*	l = *p* − *f*	m = *q* − *g*	n = *p* + *q* − *h*	o = *n* − *k*	p = *f* + *l*	q = *g* + *m*
− 872.409.432	—	—	—	—	—	627.590.568	—
− 872.409.432	—	—	—	—	—	627.590.568	—
− 872.409.432	—	—	—	—	—	627.590.568	—
− 1 426.750.727	35.218.932	34.767.855	451.073	35.218.928	− 4	729.996.659	1.954.471.542
− 11.789.468	7.690.420.840	7.471.158.313	219.262.527	7.690.420.840	—	14.434.893.860	4.843.737.512
− 30.331.169	331.867.950	331.867.950	—	331.867.950	—	331.867.950	369.168.831
− 74.426.498	1.140.119.290	1.140.119.290	—	1.140.119.290	—	2.415.692.792	—
− 6.304.690	—	—	—	—	—	—	4.693.695.310
—	—	—	—	—	—	—	—
− 2.868.780.000	364.480.000	364.480.000	—	364.480.000	—	4.702.327.000	8.830.873.000
—	—	—	—	—	—	—	—
− 506.573.000	2.381.492.760	2.381.492.760	—	2.381.492.760	—	4.165.122.760	1.209.697.000
− 3.204.448	—	—	—	—	—	1.795.552	—
− 4.442.917	—	—	—	—	—	557.083	—
− 50.000.000	—	—	—	—	—	—	—
− 1.001.286.290	—	—	—	—	—	2.058.169.490	1.940.544.220

CAPITOLI				CONTO DELLA COMPETENZA PER L'ESERCIZIO			
Numero			DENOMINAZIONE	Somme			
				Previste	Accertate		
del 1972-73	del 1973-74	del 1974-75			Pagate	Rimaste da pagare	Totale colonne f + g
a	b	c	d (Rapporti fra le colonne)	e = h ± l	f = p − l	g = q − m	h = p + q − n
—	5133	5125	Contributi a favore delle regioni Campania, Puglia e Sardegna per l'istituzione ed il funzionamento di corsi di formazione professionale nei comuni colpiti dalla *infezione colerica nell'agosto* e settembre 1973 (decreto-legge 5 novembre 1973, n. 658, convertito con modifiche nella legge 27 dicembre 1973, n. 868)	(*h*) 10.000.000.000	—	9.997.812.760	9.997.812.760
—	5134	5134	Contributi a favore di operatori economici pubblici e privati — di cui all'art. 8 della *decisione* 1° febbraio 1971, n. 71/66, del Consiglio dei ministri della CEE — che predispongano e presentino progetti entro il 31 dicembre 1973, relativi ai settori di intervento di cui alle norme del Fondo sociale europeo, nonchè contributi a favore delle regioni o di enti istituzionalmente preposti alla formazione professionale dei lavoratori (legge 8 novembre 1973, n. 736)	(*i*) 27.098.894.209	6.329.031.055	9.193.073.262	15.522.104.317
—	5135	—	Spese per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli istruttori, aiuto istruttori ed allievi dei corsi di addestramento professionale, svolti anteriormente al 1° luglio 1968 (gestione assunta dall'INAIL per conto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale)	(*l*) 35.234.014	—	35.234.014	35.234.014
			Totale categoria 12 . . .	79.781.628.223	22.750.339.229	40.894.573.382	63.644.912.611
			Totale sezione I . . .	79.781.628.223	22.750.339.229	40.894.573.392	63.644.912.611
			SEZIONE II. — *Interventi diretti del F.A.P.L. nelle regioni a statuto speciale*				
			RUBRICA I. — *Interventi per la formazione professionale dei lavoratori*				
			Categoria 12. — *Investimenti nel campo sociale*				
5151	5151	5151	Spese per la istituzione ed il funzionamento dei corsi per lavoratori disoccupati	(*m*) 849.000.000	187.814.000	216.427.000	404.241.000
5152	5152	5152	Finanziamento dei corsi per giovani lavoratori (art. 3, lettera *a*), della legge 4 maggio 1951, n. 456). Premi periodici od indennità giornaliere ai giovani che frequentano corsi di qualificazione (art. 4 della legge 2 aprile 1968, n. 424)	(*n*) 8.390.656.250	6.338.421.818	1.372.266.100	7.710.687.918
5153	5153	5153	Spese relative alla corresponsione dell'integrazione salariale agli operai partecipanti ai corsi di riqualificazione (art. 53 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni)	*per memoria*	—	—	—
5154	5154	5154	Spese per la istituzione ed il funzionamento dei corsi per la rieducazione professionale degli invalidi del lavoro (art. 14 della legge 19 gennaio 1963, n. 15, e art. 179 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124)	(*o*) 102.007.084	—	—	—
5155	5155	5155	Spese per la istituzione ed il funzionamento di corsi per particolari categorie di lavoratori - capi intermedi di aziende - sperimentali per adulti ad apprendimento individualizzato - conduzione impianti termici - minorati fisici - disadattati sociali, ecc.	(*p*) 622.908.000	125.721.000	213.823.000	339.544.000
5156	5156	5156	Contributi a favore di istituti di protesi, di rieducazione e di riqualificazione degli invalidi ai sensi dell'art. 25 della legge 2 aprile 1968, n. 482	(*q*) 4.094.858	—	—	—
5157	5157	5157	Contributi in favore di enti o di istituti aventi per scopo l'addestramento professionale dei lavoratori (art. 3, lettera *d*), della legge 4 maggio 1951, n. 456)	(*r*) 1.243.337.563	—	972.190.807	972.190.807
5158	5158	5158	Contributi in favore di enti giuridicamente riconosciuti e di enti a carattere nazionale, anche se non giuridicamente riconosciuti, che perseguono finalità di formazione professionale dei lavoratori (art. 1 della legge 12 febbraio 1967, n. 36)	(*s*) 3.010.099.000	2.856.354.225	150.945.775	3.007.300.000
5160	5159	5159	Fondo di riserva	(*t*) 279.891.656	—	—	—
			Totale categoria 12 . . .	14.501.994.411	9.508.311.043	2.925.652.682	12.433.963.725
			Totale rubrica I . . .	14.501.994.411	9.508.311.043	2.925.652.682	12.433.963.725

Segue PROSPETTO *B*

	1973-74	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI						
	Economie o maggiori spese	Al 1° luglio 1973 colonna *q* del conto consuntivo 1972-1973	Pagati	Rimasti *da pagare*	Totale *colonna l + m*	Economie o eccedenze per assegnazioni speciali	Pagamenti complessivi (competenza e residui)	Residui passivi al 30 giugno 1974
	i = *h* — *e*	k = *n* ± *o*	l = *p* — *f*	m = *q* — *g*	n = *p* + *q* — *h*	o = *n* — *k*	p = *f* + *l*	q = *g* + *m*
—	2.187.240	—	—	—	—	—	—	9.997.812.760
—	11.576.789.892	—	—	—	—	—	6.329.031.055	9.193.073.262
	—	—	—	—	—	—	—	35.234.014
—	16.136.715.612	11.908.380.840	11.689.118.313	219.262.527	11.908.380.840	—	34.439.457.542	41.113.835.909
—	16.136.715.612	11.908.380.840	11.689.118.313	219.262.527	11.908.380.840	—	34.439.457.542	41.113.835.909
—	444.759.000	92.863.000	92.863.000	—	92.863.000	—	280.677.000	216.427.000
—	679.968.332	2.837.256.278	2.837.256.278	—	2.837.256.278	—	9.175.678.096	1.372.266.100
	—	—	—	—	—	—	—	—
—	102.007.084	—	—	—	—	—	—	—
—	283.364.000	96.167.000	96.167.000	—	96.167.000	—	221.888.000	213.823.000
—	4.094.858	—	—	—	—	—	—	—
—	271.146.756	112.078.000	112.078.000	—	112.078.000	—	112.078.000	972.190.807
—	2.799.000	1.503.650.000	1.503.650.000	—	1.503.650.000	—	4.360.004.225	150.945.775
—	279.891.656	—	—	—	—	—	—	—
—	2.068.030.686	4.642.014.278	4.642.014.278	—	4.642.014.278	—	14.150.325.321	2.925.652.682
—	2.068.030.686	4.642.014.278	4.642.014.278	—	4.642.014.278	—	14.150.325.321	2.925.652.682

Numero del 1972-73 a	Numero del 1973-74 b	Numero del 1974-75 c	CAPITOLI — DENOMINAZIONE d	Previste e = h ± i	Pagate f = p − l	Rimaste da pagare g = q − m	Totale colonne f + g h = p + q − n
			RUBRICA II. — *Interventi per la formazione professionale degli apprendisti*				
			Categoria 12. — *Investimenti nel campo sociale*				
5171	5171	5171	Sovvenzione e finanziamento di iniziative aventi per scopo l'insegnamento complementare per apprendisti	(u) 461.000.000	393.145.000	—	393.145.000
5172	5172	5172	Spese comunque connesse allo sviluppo e al perfezionamento della formazione professionale degli apprendisti	55.000.000	—	23.525.040	23.525.040
			Totale categoria 12 . . .	516.000.000	393.145.000	23.525.040	416.670.040
			Totale rubrica II . . .	516.000.000	393.145.000	23.525.040	416.670.040
			RUBRICA III. — *Interventi per l'orientamento e la formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili*				
			Categoria 12. — *Investimenti nel campo sociale*				
5181	5181	5181	Spese per la istituzione e il funzionamento dei corsi destinati all'addestramento, qualificazione e riqualificazione professionale dei mutilati ed invalidi civili impossibilitati a frequentare i corsi normali di addestramento professionale. Indennità di frequenza agli allievi dei corsi (art. 24 della legge 30 marzo 1971, n. 118)	(v) 216.040.160	—	56.969.000	56.969.000
5182	5182	5182	Spese per la istituzione di centri speciali di rieducazione ed appositi centri sperimentali per mutilati ed invalidi civili (art. 31, della legge 30 marzo 1971, n. 118)	*per memoria*	—	—	—
5183	5183	5183	Spese per l'acquisto ed il rinnovo delle particolari attrezzature didattiche (art. 31 della legge 30 marzo 1971, n. 118)	*per memoria*	—	—	—
5184	5184	5184	Spese comunque connesse con l'orientamento e la formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili	*per memoria*	—	—	—
5185	5185	5185	Fondo di riserva	*per memoria*	—	—	—
			Totale categoria 12 . . .	216.040.160	—	56.969.000	56.969.000
			Totale rubrica III . . .	216.040.160	—	56.969.000	56.969.000
			Totale sezione II . . .	15.234.034.571	9.901.456.043	3.006.146.722	12.907.602.765
			SEZIONE III. — *Interventi del F.A.P.L. tramite le regioni a statuto ordinario*				
			Categoria 12. — *Investimenti nel campo sociale*				
5201	5201	5201	Contributi alle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, per gli scopi di cui all'art. 1 dello stesso decreto	(z) 43.332.675.105	43.332.675 105	—	43.332.675.105
5202	5202	5202	Contributi alle regioni a statuto ordinario per la istituzione ed il funzionamento dei corsi per la rieducazione professionale degli invalidi del lavoro (art. 14 della legge 19 gennaio 1963, n. 15, e art. 179 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124)	(x) 452.705.000	452.705.000	—	452.705.000
5203	5203	5203	Contributi alle regioni a statuto ordinario da erogare ad enti giuridicamente riconosciuti e ad enti a carattere nazionale anche se non giuridicamente riconosciuti che perseguono finalità di formazione professionale dei lavoratori (art. 1 della legge 12 febbraio 1967, n. 36)	13.992.700.000	13.992.700.000	—	13.992.700.000
5204	5204	5204	Contributi alle regioni a statuto ordinario da erogare ad istituti di protesi, di rieducazione e di riqualificazione degli invalidi ai sensi dell'art. 25 della legge 2 aprile 1968, n. 482	(y) 236.344	236.344	—	236.344

Column group header: CONTO DELLA COMPETENZA PER L'ESERCIZIO — Somme — Accertate (Pagate, Rimaste da pagare, Totale); Rapporti fra le colonne.

Segue PROSPETTO *B*

1973-74	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI						
Economie o maggiori spese	Al 1° luglio 1973 colonna *q* del conto consuntivo 1972-1973	Pagati	Rimasti da pagare	Totale colonna *l* + *m*	Economie o eccedenze per assegnazioni speciali	Pagamenti complessivi (competenza e residui)	Residui passivi al 30 giugno 1974
i = h − e	k = n ± o	l = p − f	m = q − g	n = p + q − h	o = n − k	p = f + l	q = g + m
— 67.855.000	—	—	—	—	—	393.145.000	—
— 31.474.960	25.695.770	25.650.000	45.770	25.695.770	—	25.650.000	23.570.810
— 99.329.960	25.695.770	25.650.000	45.770	25.695.770	—	418.795.000	23.570.810
— 99.329.960	25.695.770	25.650.000	45.770	25.695.770	—	418.795.000	23.570.810
— 159.071.160	179.582.000	179.582.000	—	179.582.000	—	179.582.000	56.969.000
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
— 159.071.160	179.582.000	179.582.000	—	179.582.000	—	179.582.000	56.969.000
— 159.071.160	179.582.000	179.582.000	—	179.582.000	—	179.582.000	56.969.000
— 2.326.431.806	4.847.292.048	4.847.246.278	45.770	4.847.292.048	—	14.748.702.321	3.006.192.492
—	—	—	—	—	—	43.332.675.105	—
—	—	—	—	—	—	452.705.000	—
—	—	—	—	—	—	13.992.700.000	—
—	—	—	—	—	—	236.344	—

CAPITOLI					CONTO DELLA COMPETENZA PER L'ESERCIZIO			
Numero					Somme			
						Accertate		
del 1972-73	del 1973-74	del 1974-75	DENOMINAZIONE		Previste	Pagate	Rimaste da pagare	Totale colonne $f + g$
a	b	c	d	Rapporti fra le colonne	e $= h \pm i$	f $= p - l$	g $= q - m$	h $= p + q - n$
5205	5205	5205	Contributi alle regioni a statuto ordinario da erogare per l'orientamento e la formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili (art. 31 della legge 30 marzo 1971, n. 118)		316.893.500	316.893.500	—	316.893.500
5206	5206	5207	Fondo di riserva		*per memoria*	—	—	—
5207	5207	5206	Contributi alle regioni a statuto ordinario da erogare per la sovvenzione ed il finanziamento di iniziative aventi per scopo l'insegnamento complementare degli apprendisti, o comunque connesse allo sviluppo ed al perfezionamento della formazione professionale degli apprendisti (art. 20, lettere *d*) ed *e*), della legge 19 gennaio 1955, n. 25)		*per memoria*	—	—	—
			Totale categoria 12 . . .		58.095.209.949	58.095.209.949	—	58.095.209.949
			Totale sezione III . . .		58.095.209.949	58.095.209.949	—	58.095.209.949
			Totale titolo II. — Spese in conto capitale . . .		153.110.872.743	90.747.005.221	43.900.720.104	134.647.725.325
			Totale generale delle spese . . .		157.136.872.743	91.442.234.025	45.854.740.573	137.296.974.598
6500	6500	—	Avanzo finanziario di amministrazione da utilizzare negli esercizi successivi ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 17		—	27.988.015.363	(1) —	27.983.015.363
			Totale a pareggio . . .		157.186.872.743	119.430.249.388	45.854.740.573	165.284.989.961

(*a*) Comprese L. 1.900.000.000 assegnate con decreto ministeriale 10 gennaio 1974.
(*b*) Comprese L. 600.000.000 assegnate con decreto ministeriale 10 gennaio 1974, ed al netto di L. 2.000.000.000 e L. 1.000.000.000 defalcate, rispettivamente, con decreto
(*c*) Comprese L. 100.000.000 assegnate con decreto ministeriale 25 marzo 1974 ed al netto di L. 200.000.000 defalcate con decreto ministeriale 10 gennaio 1974.
(*d*) Comprese L. 1.200.000.000 assegnate con decreto ministeriale 10 gennaio 1974 ed al netto di L. 150.000.000 defalcate con decreto ministeriale 25 marzo 1974.
(*e*) Comprese L. 4.600.000.000 assegnate con decreto ministeriale 25 marzo 1974.
(*f*) Al netto di L. 4.000.000.000 defalcate con decreto ministeriale 12 dicembre 1973.
(*g*) L. 2.000.000.000 assegnate con decreto ministeriale 12 dicembre 1973 e L. 3.000.000.000 assegnate con decreto ministeriale 25 marzo 1974.
(*h*) L. 3.000.000.000 assegnate con decreto ministeriale 12 dicembre 1973 e L. 7.000.000.000 assegnate con decreto ministeriale 25 marzo 1974.
(*i*) L. 6.000.000.000 assegnate con decreto ministeriale 12 dicembre 1973 e L. 11.500.000.000 assegnate con decreto ministeriale 10 gennaio 1974, L. 8.598.894.209 assegnate
(*l*) Assegnate con decreto ministeriale 25 marzo 1974.
(*m*) Comprese L. 600.000.000 assegnate con decreto ministeriale 10 gennaio 1974 e L. 149.000.000 assegnate con decreto ministeriale 25 marzo 1974.
(*n*) Comprese L. 6.700.000.000 assegnate con decreto ministeriale 10 gennaio 1975 e L. 1.410.000.000 assegnate con decreto ministeriale 25 marzo 1974.
(*o*) L. 97.295.000 assegnate con decreto ministeriale 12 dicembre 1973 e L. 4.712.084 assegnate con decreto ministeriale 25 marzo 1974.
(*p*) Comprese L. 360.500.000 assegnate con decreto ministeriale 10 gennaio 1974 e L. 20.000.000 assegnate con decreto ministeriale 25 marzo 1974.
(*q*) Assegnate con decreto ministeriale 25 marzo 1974.
(*r*) Comprese L. 943.337.563 assegnate con decreto ministeriale 25 marzo 1974.
(*s*) Comprese L. 2.799.000 assegnate con decreto ministeriale 25 marzo 1974.
(*t*) Assegnate con decreto ministeriale 25 marzo 1974.
(*u*) Comprese L. 11.000.000 assegnate con decreto ministeriale 25 marzo 1974.
(*v*) Comprese L. 147.933.660 assegnate con decreto ministeriale 25 marzo 1974.
(*z*) Comprese L. 37.039.500.000 assegnate con decreto ministeriale 10 gennaio 1974 e L. 1.039.739.355 assegnate con decreto ministeriale 25 marzo 1974.
(*x*) Assegnate con decreto ministeriale 12 dicembre 1973.
(*y*) Assegnate con decreto ministeriale 25 marzo 1974.

(1) Avanzo di amministrazione al 30 giugno 1974 dell'esercizio 1973-74.

Roma, addì 1° giugno 1975

Segue Prospetto *B*

1973-74	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI							
Economie o maggiori spese	Al 1° luglio 1973 colonna *q* del conto consuntivo 1972-1973	Pagati	Rimasti da pagare	Totale colonna *l* + *m*	Economie o eccedenze per assegnazioni speciali	Pagamenti complessivi (competenza e residui)	Residui passivi al 30 giugno 1974
i = *h* — *e*	*k* = *n* ± *o*	*l* = *p* — *f*	*m* = *q* — *g*	*n* = *p* + *q* — *h*	*o* = *n* — *k*	*p* = *f* + *l*	*q* = *g* + *m*
—	—	—	—	—	—	315.893.500	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	58.095 209.949	—
—	—	—	—	—	—	58.095.209.949	—
— 18.463.147.418	16.755.672.888	16.536.364.591	219.308.297	16.755.672.888	—	107.283.369.812	44.120.028.401
— 19.889.898.145	16.790.891.820	16.571.132.446	219.759.370	16.790.891.816	— 4	108.013.366.471	46.074.499.943
+ 27.988.015.363	33.146.872.743	33.146.872.743	—	33.146.872.743	—	61.134.888.106	—
+ 8.098.117.218	49.937.764.563	49.718.005.189	219.759.370	49.937.764.559	— 4	169.148.254.577	46.074.499.943

ministeriale 12 dicembre 1973 e decreto ministeriale 14 giugno 1974.

con decreto ministeriale 25 marzo 1974 e L. 1.000.000.000 assegnate con decreto ministeriale 14 giugno 1974.

Il Ministro: Toros

CAPITOLI					CONTO DELLA COMPETENZA PER L'ESERCIZIO			
Numero					Somme			
						Accertate		
del 1972-73	del 1973-74	del 1974-75	DENOMINAZIONE		Previste	Pagate	Rimaste da pagare	Totale colonne $f + g$
a	b	c	d	Rapporti fra le colonne	e $= h \pm i$	f $= p - l$	g $= q - m$	h $= p + q - n$
			RIASSUNTO DELLE SPESE					
			TITOLO I. — SPESE CORRENTI					
			Sezione I. — *Interventi diretti del F.A.P.L. nell'intero territorio nazionale*					
			Categoria 04. — Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi		2.525.000.000	54.904.065	1.951.897.430	2.006.801.495
			Categoria 06. — Trasferimenti passivi		—	—	—	—
			Categoria 09. — Spese non classificabili in altre voci		50.000.000	12.734.171	2.123.039	14.857.210
			Totale della sezione I		2.575.000.000	67.638.236	1.954.020.469	2.021.658.705
			Sezione II. — *Interventi diretti del F.A.P.L. nelle regioni a statuto speciale*					
			Categoria 09. — Spese non classificabili in altre voci		1.000.000	—	—	—
			Totale della sezione II		**1.000.000**	—	—	—
			Sezione III. — *Interventi del F.A.P.L. tramite le regioni a statuto ordinario*					
			Categoria 09. — Spese non classificabili in altre voci		1.500.000.000	627.590.568	—	627.590.568
			Totale della sezione III		1.500.000.000	627.590.568	—	627.590.568
			Totale del titolo I		4.076.000.000	695.228.804	1.954.020.469	2.649.249.273
			TITOLO II. — SPESE IN CONTO CAPITALE					
			Sezione I. — *Interventi diretti del F.A.P.L. nell'intero territorio nazionale*					
			Categoria 12. — Investimenti nel campo sociale		79.781.628.223	22.750.339.229	40.894.573.382	63.644.912.611
			Totale della sezione I		79.781.628.223	22.750.339.229	40.894.573.382	63.644.912.611
			Sezione II. — *Interventi diretti del F.A.P.L. nelle regioni a statuto speciale*					
			Rubrica I. — Interventi per la formazione professionale dei lavoratori					
			Categoria 12. — Investimenti nel campo sociale		14.501.994.411	9.508.311.043	2.925.652.682	12.433.963.725
			Rubrica II. — Interventi per la formazione professionale degli apprendisti					
			Categoria 12. — Investimenti nel campo sociale		516.000.000	393.145.000	23.525.040	416.670.040
			Rubrica III. — *Interventi per l'orientamento e la formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili*					
			Categoria 12. — Investimenti nel campo sociale		216.040.160	—	56.969.000	56.969.000
			Totale della sezione II		15.234.034.571	9.901.456.043	3.006.146.722	12.907.602.765

Segue PROSPETTO *B*

1973-74	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI						
Economie o maggiori spese	Al 1° luglio 1973 colonna *q* del conto consuntivo 1972-1973	Pagati	Rimasti da pagare	Totale colonna *l* + *m*	Economie o eccedenze per assegnazioni speciali	Pagamenti complessivi (competenza e residui)	Residui passivi al 30 giugno 1974
i = *h* — *e*	k = *n* ± *o*	l = *p* — *f*	m = *q* — *g*	n = *p* + *q* — *h*	o = *n* — *k*	p = *f* + *l*	q = *g* + *m*
— 518.198.505	34.505.848	34.504.845	1.000	34.505.845	— 3	89.408.910	1.951.898.430
—	—	—	—	—	—	—	—
— 35.142.790	713.084	263.010	450.073	713.083	— 1	12.997.181	2.573.112
— 553.341.295	35.218.932	34.767.855	451.073	35.218.928	— 4	102.406.091	1.954.471.542
— 1.000.000	—	—	—	—	—	—	—
— 1.000.000	—	—	—	—	—	—	—
— 872.409.432	—	—	—	—	—	627.590.568	—
— 872.409.432	—	—	—	—	—	627.590.568	—
— 1.426.750.727	35.218.932	34.767.855	451.073	35.218.928	— 4	729.996.659	1.954.471.542
— 16.136.715.512	11.908.380.840	11.689.118.313	219.262.527	11.908.380.840	—	34.439.457.542	41.113.835.909
— 16.136.715.512	11.908.380.840	11.689.118.313	219.262.527	11.908.380.840	—	34.439.457.542	41.113.835.909
— 2.068.030.686	4.642.014.278	4.642.014.278	—	4.642.014.278	—	14.150.325.321	2.925.652.682
— 99.329.960	25.695.770	25.650.000	45.770	25.695.770	—	418.795.000	23.570.810
— 159.071.160	179.582.000	179.582.000	—	179.582.000	—	179.582.000	56.969.000
— 2.326.431.806	4.847.292.048	4.847.246.278	45.770	4.847.292.048	—	14.748.702.321	3.006.192.492

CAPITOLI					CONTO DELLA COMPETENZA PER L'ESERCIZIO			
Numero			DENOMINAZIONE		Somme			
del 1972-73	del 1973-74	del 1974-75			Previste	Accertate: Pagate	Accertate: Rimaste da pagare	Accertate: Totale colonne f + g
a	b	c	d	Rapporti fra le colonne	e = h ± i	f = p − l	g = q − m	h = p + q − n
			Sezione III. — *Interventi del F.A.P.L. tramite le regioni a statuto ordinario*					
			Categoria 12. — Investimenti nel campo sociale		58.095.209.949	58.095.209.949	—	58.095.209.949
			Totale della sezione III		58.095.209.949	58.095.209.949	—	58.095.209.949
			Totale del titolo II		153.110.872.743	90.747.005.221	43.900.720.104	134.647.725.325
			Totale generale delle spese		157.186.872.743	91.442.234.025	45.854.740.573	137.296.974.598
			Avanzo finanziario di amministrazione da utilizzarsi negli esercizi successivi ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950 n. 17		—	(1) 27.988.015.363	—	27.988.015.363
			Totale a pareggio		157.186.872.743	119.430.249.388	45.854.740.573	165.284.989.961

(1) Avanzo di amministrazione al 30 giugno 1974 dell'esercizio 1973-74.

Roma, addì 1° giugno 1975

Segue PROSPETTO *B*

1973-74	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI						
Economie o maggiori spese	Al 1° luglio 1973 colonna *q* del conto consuntivo 1972-1973	Pagati	Rimasti da pagare	Totale colonna *l* + *m*	Economie o eccedenze per assegnazioni speciali	Pagamenti complessivi (competenza e residui)	Residui passivi al 30 giugno 1974
i = *h* — *e*	k = *n* ± *o*	l = *p* — *f*	m = *q* — *g*	n = *p* + *q* — *h*	o = *n* — *k*	p = *f* + *l*	q = *g* + *m*
—	—	—	—	—	—	58.095.209.949	—
—	—	—	—	—	—	58.095.209.949	—
— 18.463.147.418	16.755.672.888	16.536.364.591	219.308.297	16.755.672.883	—	107.283.369.812	44.120.028.401
— 19.889.898.145	16.790.891.820	16.571.132.446	219.759.370	16.790.891.816	— 4	108.013.366.471	46.074.499.943
+ 27.988.015.363	33.146.872.743	33.146.872.743	—	33.146.872.743	—	61.134.888.106	—
+ 8.098.117.218	49.937.764.563	49.718.005.189	219.759.370	49.937.764.559	— 4	169.148.254.577	46.074.499.943

Il Ministro: TOROS

RENDICONTO GENERALE
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO
1973-1974

MINISTERO DEL LAVORO E

Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori (Ge

Capitoli aggiunti al bilancio di previsione del «Fondo per l'addestramento professionale dei
dell'esercizio finanziario 1972-73 e degli esercizi precedenti, non aventi riferimento con alcuno

CAPITOLI					CONTO DELLA COMPETENZA PER L'ESERCIZIO 1973-74					
Numero			DENOMINAZIONE		Somme					Maggiori o minori entrate
					Previste	Accertate				
						Riscosse		Rimaste da riscuotere	Totale $= f + g + h$	
del 1972-73	del 1973-74	del 1974-75				Versate	Rimaste da versare			
a	b	c	d	Rapporti fra le colonne	e $= i + k$	f $= r - m$	g $= s - n$	h $= t - o$	i $= r+s+t-p$	k $= i - e$
			TITOLO II. — **Entrate in conto capitale**							
			SEZIONE I. — *Entrate per gli interventi diretti del F.A.P.L. nell'intero territorio nazionale*							
			RUBRICA II. — *Interventi per la formazione professionale degli apprendisti*							
			Categoria 10. — *Trasferimenti attivi in conto capitale*							
9001	9001	—	Quota parte del contributo annuo dello Stato a favore del «Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori» destinata alla formazione professionale degli apprendisti (art. 20, lettera *a*), della legge 19 gennaio 1955, n. 25)		—	—	—	—	—	—
9002	9002	—	Quota parte dei contributi straordinari concessi a favore del «Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori» destinata alla formazione professionale degli apprendisti (art. 20, lettera *b*), della legge 19 gennaio 1955, n. 25)		—	—	—	—	—	—
			Totale rubrica II e categoria 10 . . .		—	—	—	—	—	—
			RUBRICA III. — *Interventi per l'orientamento e la formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili*							
			Categoria 10. — *Trasferimenti attivi in conto capitale*							
9003	9003	—	Contributo annuo a carico dello Stato a favore del «Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori» destinato all'orientamento, alla qualificazione ed alla riqualificazione professionale dei mutilati ed invalidi civili		—	—	—	—	—	—
			Totale rubrica III e categoria 10 . . .		—	—	—	—	—	—
			Totale titolo II . . .		—	—	—	—	—	—
			TITOLO III. — **Entrate per partite di giro**							
			Categoria 13. — *Entrate per conto di terzi*							
6001	9004	—	Recuperi per anticipazioni somministrate per svolgimento di attività addestrative nelle regioni a statuto speciale		—	—	—	—	—	—
6002	9005	—	Recuperi per anticipazioni somministrate per svolgimento di attività addestrative nelle Regioni a statuto ordinario		—	—	—	—	—	—
			Totale titolo III. — Categoria 13 . . .		—	—	—	—	—	—
			Totale delle entrate . . .		—	—	—	—	—	—

DELLA PREVIDENZA SOCIALE

PROSPETTO *C*

stione fuori bilancio autorizzata con legge 29 aprile 1949, n. 264)

ENTRATA

lavoratori », per l'esercizio finanziario 1° luglio 1973 - 30 giugno 1974, per entrate e spese residue dei capitoli iscritti nel bilancio di previsione 1973-74 (Decreto ministeriale 31 luglio 1973)

CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI						Versamenti (competenza e residui)	Residui attivi al 30 giugno 1974	
Al 1° luglio 1973 Colonne *s* e *t* del conto consuntivo 1972-1973	Riscossi		Rimasti da riscuotere	Totale $= m + n + o$	Aumenti o diminuzioni		Somme riscosse e non versate	Somme da riscuotere
	Versati	Rimasti da versare						
l $= p \pm q$	m $= r - f$	n $= s - g$	o $= t - h$	p $= r+s+t-i$	q $= p - l$	r $= f + m$	s $= g + n$	t $= h + o$
4.360.000.000	4.360.000.000	—	—	4.360.000.000	—	4.360.000.000	—	—
3.900.000.000	3.900.000.000	—	—	3.900.000.000	—	3.900.000.000	—	—
8.260.000.000	8.260.000.000	—	—	8.260.000.000	—	8.260.000.000	—	—
1.775.000.000	1.775.000.000	—	—	1.775.000.000	—	1.775.000.000	—	—
1.775.000.000	1.775.000.000	—	—	1.775.000.000	—	1.775.000.000	—	—
10.035.000.000	10.035.000.000	—	—	10.035.000.000	—	10.035.000.000	—	—
1.490.000.000	1.490.000.000	—	—	1.490.000.000	—	1.490.000.000	—	—
2.717.420.000	2.717.420.000	—	—	2.717.420.000	—	2.717.420.000	—	—
4.207.420.000	4.207.420.000	—	—	4.207.420.000	—	4.207.420.000	—	—
14.242.420.000	14.242.420.000	—	—	14.242.420.000	—	14.242.420.000	—	—

RENDICONTO GENERALE
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO
1973-1974

MINISTERO DEL LAVORO E

Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori (Ge

Capitoli aggiunti al bilancio di previsione del « Fondo per l'addestramento professionale dei dell'esercizio finanziario 1972-73 e degli esercizi precedenti, non aventi riferimento con alcuno

Numero del 1972-73	Numero del 1973-74	Numero del 1974-75	CAPITOLI — DENOMINAZIONE	Previste	Accertate — Pagate	Accertate — Rimaste da pagare	Accertate — Totale colonne f + g
a	b	c	d — Rapporti fra le colonne	e = h ± i	f = p − l	g = q − m	h = p + q − n
			TITOLO II. — **Spese in conto capitale**				
			SEZIONE I. — *Spese per gli interventi del F.A.P.L. nell'intero territorio nazionale*				
			RUBRICA I. — *Interventi per la formazione professionale dei lavoratori*				
			Categoria 12. — *Investimenti nel campo sociale*				
9001	9001	9001	Spese per la istituzione ed il funzionamento dei corsi per lavoratori disoccupati (parte)	—	—	—	—
9002	9002	9002	Finanziamento dei corsi per giovani lavoratori (art. 3, lettera *a*), della legge 4 maggio 1951, n. 456). Premi periodici ed indennità giornaliera ai giovani che frequentano corsi di qualificazione (art. 4 della legge 2 aprile 1968, n. 424) (parte)	—	—	—	—
9006	9003	9003	Contributi in favore di enti ed istituti aventi per scopo l'addestramento professionale dei lavoratori (art. 3, lettera *d*), della legge 4 maggio 1951, n. 456) (parte)	—	—	—	—
9007	9004	9004	Contributi a favore dell'INAPLI - ENALC - INIASA, di enti giuridicamente riconosciuti e di enti a carattere nazionale anche se non giuridicamente riconosciuti che perseguono finalità di formazione professionale dei lavoratori (art. 1 della legge 12 febbraio 1967, n. 36) (parte)	—	—	—	—
			Totale categoria 12 . . .	—	—	—	—
			Categoria 16. — *Trasferimenti passivi in conto capitale*				
9008	9005	—	Quota parte del contributo annuo dello Stato previsto dall'art. 62, lettera *b*), della legge 29 aprile 1949, n. 264, da destinare all'attuazione delle disposizioni stabilite a favore della formazione professionale degli apprendisti (art. 20, lettera *a*), della legge 19 gennaio 1955, n. 25)	—	—	—	—
9009	9006	—	Quota parte dei contributi straordinari previsti dall'art. 62, lettera *a*), della legge 29 aprile 1949, n. 264, da destinare alle spese connesse all'attuazione delle disposizioni stabilite a favore della formazione professionale degli apprendisti (art. 20, lettera *b*), della legge 19 gennaio 1955, n. 25)	—	—	—	—
9010	9007	—	Contributo annuo dello Stato da destinare alle spese connesse con l'orientamento e la formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili (articoli 23, 24 e 25 della legge 30 marzo 1971, n. 118)	—	—	—	—
			Totale categoria 16 . . .	—	—	—	—
			Totale rubrica I . . .	—	—	—	—
			RUBRICA II. — *Interventi per la formazione professionale degli apprendisti*				
			Categoria 12. — *Investimenti nel campo sociale*				
9011	9008	—	Spese comunque connesse allo sviluppo e al perfezionamento della formazione professionale degli apprendisti (parte)	—	—	—	—
			Totale categoria 12 e rubrica II . . .	—	—	—	—
			Totale delle spese . . .	—	—	—	—

Roma, addì 1° giugno 1975

(7000)

DELLA PREVIDENZA SOCIALE

PROSPETTO *D*

stione fuori bilancio autorizzata con legge 29 aprile 1949, n. 264)

SPESA

lavoratori », per l'esercizio finanziario 1° luglio 1973 - 30 giugno 1974, per entrate e spese residue dei capitoli iscritti nel bilancio di previsione 1973-74 (Decreto ministeriale 31 luglio 1973)

1973-74	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI						
Economie o maggiori spese	Al 1° luglio 1973 colonna *q* del conto consuntivo 1972-1973	Pagati	Rimasti da pagare	Totale colonna *l* + *m*	Economie o eccedenze per assegnazioni speciali	Pagamenti complessivi (competenza e residui)	Residui passivi al 30 giugno 1974
i = *h* — *e*	k = *n* ± *o*	l = *p* — *f*	m = *q* — *g*	n = *p* + *q* — *h*	o = *n* — *k*	p = *f* + *l*	q = *g* + *m*
—	304.585.691	100.000.000	204.585.691	304.585.691	—	100.000.000	204.585.691
—	2.736.722.932	409.661.184	2.327.061.748	2.736.722.932	—	409.661.184	2.327.061.748
—	8.338.707.000	1.737.649.744	6.601.057.256	8.338.707.000	—	1.737.649.744	6.601.057.256
—	2.495.538.500	653.995.250	1.841.543.250	2.495.538.500	—	653.995.250	1.841.543.250
—	13.875.554.123	2.901.306.178	10.974.247.945	13.875.554.123	—	2.901.306.178	10.974.247.945
—	4.360.000.000	4.360.000.000	—	4.360.000.000	—	4.360.000.000	—
—	3.900.000.000	3.900.000.000	—	3.900.000.000	—	3.900.000.000	—
—	1.775.000.000	1.775.000.000	—	1.775.000.000	—	1.775.000.000	—
—	10.035.000.000	10.035.000.000	—	10.035.000.000	—	10.035.000.000	—
—	23.910.554.123	12.936.306.178	10.974.247.945	23.910.554.123	—	12.936.306.178	10.974.247.945
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	23.910.554.123	12.936.306.178	10.974.247.945	23.910.554.123	—	12.936.306.178	10.974.247.945

Il Ministro: TOROS

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1975.

Dichiarazione di «territorio ufficialmente indenne da tubercolosi bovina» della provincia di Pisa.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 33;

Vista la legge 1° marzo 1972, n. 42;

Visti i decreti ministeriali 1° giugno 1968, 3 agosto 1970 e 9 agosto 1971;

Vista la nota n. 12135/6.2.1.*B* del 14 maggio 1975 del dipartimento di sicurezza sociale della Toscana con la quale si chiede per il territorio della provincia di Pisa il riconoscimento di « territorio ufficialmente indenne da tubercolosi bovina »;

Considerato che il tasso di infezione tubercolare rilevato negli allevamenti bovini del territorio della provincia di Pisa è inferiore all'uno per cento;

Decreta:

Il territorio della provincia di Pisa è dichiarato « ufficialmente indenne da tubercolosi bovina ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 luglio 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(7370)

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1975.

Sostituzione di due membri della commissione provinciale per il collocamento di Novara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 16 ottobre 1973, registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 1974, registro n. 3, foglio n. 167, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Novara;

Vista la nota n. 11, in data 14 maggio 1973, con la quale la camera confederale del lavoro di Novara e provincia prospetta la necessità di sostituire in seno alla citata commissione i propri rappresentanti: signori Mario Buschini, perché deceduto e Lorenzo Castaldi, per assunzione di altro incarico, rispettivamente, con i signori: Pierino Caroli e Giuseppe Marola;

Decreta:

I signori Pierino Caroli e Giuseppe Marola sono nominati membri della commissione provinciale per il collocamento di Novara, quali rappresentanti dei lavoratori (C.G.I.L.), in sostituzione, rispettivamente, dei signori Mario Buschini e Lorenzo Castaldi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 agosto 1975

Il Ministro: TOROS

(7436)

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1975.

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Ravenna.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Ravenna, con sede in Ravenna, approvato con decreto ministeriale 20 maggio 1972;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione della predetta cassa in data 4 aprile 1974 e 6 giugno 1974 e dell'assemblea dei soci della cassa stessa in data 25 marzo 1975;

Sentito il comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 50 e 57 dello statuto della Cassa di risparmio di Ravenna, con sede in Ravenna, in conformità al seguente testo:

Art. 50. — « L'istituto può eccezionalmente effettuare operazioni di credito assistite dalla obbligazione chirografaria di un solo nominativo (ente, società o privato) quando trattisi di nominativo di primaria importanza economica oltre che di notoria ed indiscussa solvibilità, entro i seguenti limiti d'importo: 10 % e 5 % del patrimonio, salvo deroga per importi maggiori da chiedere all'organo di vigilanza, per i fidi in favore, rispettivamente, del settore pubblico e di quello privato ».

Art. 57. — « Nell'impiego dei capitali dovranno essere rispettati i seguenti limiti massimi globali:

a) mutui, conti correnti e sovvenzioni cambiarie ipotecari, di cui alla lettera *d*) dell'art. 48: complessivamente 18 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

b) mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'articolo 48: complessivamente 12 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

c) acquisti di crediti e sconti di annualità verso lo Stato, le regioni, le province ed i comuni: complessivamente 2 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

d) somministrazioni di fondi, mediante aperture di credito in c/c, ad istituti speciali di credito o a proprie sezioni o gestioni speciali di credito: complessivamente 3 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

e) mutui di cui alla lettera *e*) dell'art. 48 ed operazioni di che alla lettera *i*) dello stesso articolo: complessivamente 5 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

f) partecipazioni e operazioni immobiliari di cui alla lettera *s*) dell'art. 48, con esclusione di quelle previste dall'art. 31, primo comma, del testo unico delle leggi sulle casse di risparmio, relative ad immobili acquisibili a tutela di propri crediti nei casi di espropriazioni forzate: complessivamente 100 % del patrimonio, salvo deroga dell'organo di vigilanza;

g) operazioni di credito di cui all'art. 50 assistite da una sola obbligazione: complessivamente 20 % e 8 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti, per i fidi in favore, rispettivamente, del settore pubblico e di quello privato, salvo deroga dell'organo di vigilanza.

I limiti globali indicati per le operazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), potranno, in conformità di modifiche statutarie in corso di perfezionamento e per le quali l'organo di vigilanza abbia accordato il preventivo benestare di massima, eccezionalmente essere variati a condizione che il loro totale non superi il 40 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti.

Nei suindicati limiti globali vanno inoltre comprese anche le particolari operazioni di mutuo effettuabili, ai sensi di legge speciali, in deroga a norme di statuto ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 agosto 1975

Il Ministro: COLOMBO

(7380)

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1975.

Modificazione allo statuto della Cassa di risparmio di Bra.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Bra, con sede in Bra (Cuneo), approvato con decreto ministeriale 2 settembre 1967 e modificato con decreti ministeriali 7 dicembre 1970 e 23 giugno 1973;

Vista la delibera assunta dal consiglio di amministrazione della predetta cassa in data 27 marzo 1975;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi d'urgenza;

Decreta:

E' approvata la modifica dell'art. 9, primo comma, dello statuto della Cassa di risparmio di Bra, con sede in Bra (Cuneo), in conformità al seguente testo:

« Al presidente, al vice presidente ed agli altri componenti il consiglio si potrà corrispondere — per l'intervento alle adunanze del consiglio, del comitato e di eventuali commissioni, nonchè per prestazioni connesse ad esigenze di servizio previste dai regolamenti interni — oltre al rimborso delle spese, una medaglia di presenza nella misura che sarà stabilita dal consiglio di amministrazione, con l'osservanza delle istruzioni emanate dall'organo di vigilanza in merito ai limiti massimi d'importo delle medaglie del genere ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 agosto 1975

Il Ministro: COLOMBO

(7379)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'ospedale civile « Immacolata Concezione » di Piove di Sacco ad istituire una scuola per puericultrici.

Con decreto 18 giugno 1975, n. 900.6/II.54/10, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale civile « Immacolata Concezione » di Piove di Sacco (Padova), viene autorizzata ad istituire presso l'ente stesso una scuola per puericultrici.

(7543)

MINISTERO DEL TESORO

Ventitreesima estrazione per l'ammortamento del prestito per la riforma fondiaria - redimibile 5 %

Si rende noto che il giorno 18 ottobre 1975, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avranno luogo, ai fini dell'ammortamento, le operazioni di ricognizione e imbussolamento delle serie 10ª, 19ª, 22ª, 23ª, 24ª, 28ª, 29ª, 33ª, 48ª, 49ª, 50ª, 52ª, 58ª, 59ª, 60ª, 61ª e Sila H (non ancora ammortizzate tra quelle finora emesse) del prestito per la riforma fondiaria - redimibile 5 %.

Successivamente il giorno 20, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla ventitreesima estrazione di cinque serie, che saranno rimborsate a partire dal 1° gennaio 1976.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 settembre 1975

(7503)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, di diploma originale di abilitazione professionale

Il dott. Mario Ricciardi, nato a Campobasso il 17 novembre 1947, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista rilasciatogli dall'Università di Roma in data 28 aprile 1975.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(7451)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Vaiano Cremasco, società cooperativa a responsabilità illimitata, in liquidazione coatta.

Nella riunione del 13 agosto 1975, tenuta dal comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Vaiano Cremasco, società cooperativa a responsabilità illimitata con sede in Vaiano Cremasco (Cremona), in liquidazione coatta, l'avv. Giuseppe Mandelli è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 67, ottavo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(7545)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso a cinque posti di direttore di servizio sociale in prova.

Nel Bollettino ufficiale n. 14 del 31 luglio 1975 è stato pubblicato il decreto ministeriale 15 ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1975, registro n. 14 Giustizia, foglio n. 66, con il quale viene approvata la graduatoria di merito comprendente gli impiegati del ruolo di servizio sociale, carriera di concetto, che hanno superato il concorso a cinque posti di direttore di servizio sociale in prova (parametro 307), ruolo del personale di servizio sociale, carriera direttiva, dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, indetto con i decreti ministeriali 26 febbraio 1972 e 23 luglio 1973, per i posti disponibili al 31 dicembre 1971, ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

(7208)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a dieci posti di coadiutore in prova nel ruolo della carriera esecutiva del personale per i servizi meccanografici.

Si avvisa che nel supplemento ordinario n. 1 del Bollettino ufficiale n. 7 del 28 luglio 1975 del Ministero del commercio con l'estero è stato pubblicato il decreto ministeriale 2 aprile 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1975, registro n. 2 Commercio estero, foglio n. 5, con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito e sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso a dieci posti di coadiutore in prova nel ruolo della carriera esecutiva del personale per i servizi meccanografici del Ministero stesso, indetto con decreto ministeriale 29 dicembre 1973.

(7407)

REGIONE LIGURIA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Savona

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'assessore all'igiene e sanità-sicurezza sociale ed in attuazione delle direttive deliberate dalla giunta con deliberazione n. 1731 del 4 maggio 1973;

Visto il provvedimento n. 12 in data 25 luglio 1974 dell'assessore all'igiene e sanità-sicurezza sociale, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di due posti di veterinario condotto consorziale della provincia di Savona, vacanti al 30 novembre 1973;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso di che trattasi;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la terna proposta dall'ordine dei medici veterinari della provincia di Savona;

Viste le segnalazioni pervenute dai comuni interessati sulla terna proposta dall'ordine dei medici veterinari della provincia di Savona, ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge regionale 20 marzo 1973, n. 9;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso in premessa indicato è costituita come segue:

Presidente:

La Rocca dott. Mario, dirigente di settore in servizio c/o il comitato regionale di controllo sugli atti delle provincie e degli enti ospedalieri, Genova.

Componenti:

De Lucia dott. Antonio, dirigente d'ufficio in servizio c/o l'ufficio del medico provinciale di Genova;

Zappoli dott. Attilio, dirigente l'ufficio veterinario provinciale di Imperia;

Bisbocci prof. Giovanni, docente di anatomia patologica veterinaria, Università di Torino;

Monti prof. Franco, docente di clinica medica veterinaria, Università di Torino;

Marconi dott. Adriano, veterinario condotto di Loano.

Segretario:

Zarbo Giuseppe, funzionario in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Imperia.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del decreto stesso nella *Gazzetta Ufficiale* e avrà la sua sede presso l'ufficio del veterinario provinciale di Savona.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Liguria e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del veterinario provinciale di Savona, all'albo pretorio della prefettura di Savona, e all'albo pretorio dei comuni interessati.

Genova, addì 4 agosto 1975

Il presidente: CAROSSINO

(7238)

REGIONI

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 9 giugno 1975, n. 67.
Istituzione della azienda regionale delle foreste.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 14 *giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

E' istituita l'azienda regionale delle foreste della regione del Veneto.

L'azienda ha propria personalità giuridica ed ha sede nel capoluogo della Regione.

Art. 2.

Finalità e compiti dell'azienda

L'azienda nel rispetto degli indirizzi generali determinati dal consiglio regionale ed in armonia con la programmazione regionale provvede a:

a) gestire il patrimonio forestale della Regione migliorandolo e ampliandolo;

b) assumere la più efficace funzione protettiva e produttiva dei boschi e di terreni amministrandoli;

c) studiare i problemi di interesse boschivo e montano anche ai fini della difesa del suolo, proponendo le opportune soluzioni alla Regione;

d) fornire nella particolare materia, assistenza tecnica sia a privati che agli enti;

e) promuovere a partecipare alle attività di ricerca e di sperimentazione nel settore delle foreste e del relativo ambiente attuate da enti o istituti specializzati;

f) svolgere e coordinare sul piano tecnico le attività di vivaio ai fini del rimboschimento;

g) assumere facoltativamente l'amministrazione di lasciti e fondazioni che abbiano lo scopo di incrementare la silvicoltura, la difesa del suolo e l'economia montana;

h) partecipare e promuovere consorzi e associazioni che perseguano le finalità previste nel presente articolo.

Art. 3.

Patrimonio della Regione amministrato dall'azienda

L'azienda provvede alla gestione tecnico-amministrativa dei seguenti beni regionali:

a) foreste, terreni, parchi regionali, fabbricati e impianti esistenti nel territorio regionale, già facenti parte del demanio forestale dello Stato o compresi nel patrimonio dell'azienda di Stato per le foreste demaniali o comunque da essa amministrati e che, trasferiti alla Regione in attuazione dell'art. 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281, entreranno a far parte del patrimonio indisponibile della Regione stessa;

b) foreste e terreni suscettibili di coltura forestale pervenuti o che in qualsiasi modo perverranno alla Regione;

c) le eventuali pertinenze dei beni di cui alle lettere a) e b).

Art. 4.

Programmi dell'azienda

L'attività dell'azienda si articola per programmi che devono essere armonizzati con i programmi di sviluppo economico e territoriale predisposti a norma delle vigenti leggi.

Titolo II

ORGANIZZAZIONE DELL'AZIENDA

Art. 5.

Organi dell'azienda

Sono organi dell'azienda:

a) il presidente;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il collegio dei revisori.

Art. 6.

Il presidente

Il presidente dell'azienda viene eletto dal consiglio regionale.
E' il legale rappresentante dell'azienda, convoca e presiede il consiglio di amministrazione, ne attua le deliberazioni e sovraintende alla gestione dell'azienda.
In caso di assenza o impedimento temporaneo le funzioni di presidente sono svolte dal consigliere designato a maggioranza dal consiglio di amministrazione.

Art. 7.

Il consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da dodici membri eletti dal consiglio regionale con voto limitato a sette.

Art. 8.

Compiti del consiglio di amministrazione

Al consiglio di amministrazione sono attribuite le seguenti funzioni:

a) deliberare la proposta di bilancio preventivo, di rendiconto consuntivo e di preventivo di cassa;

b) deliberare i piani economici e i piani di protezione naturalistica e gli eventuali altri programmi di interventi e di bonifica;

c) deliberare l'acquisizione di boschi e terreni e gli altri beni immobili da destinare al servizio dell'azienda e della sua attività;

d) deliberare in ordine a contratti e convenzioni incidenti sul patrimonio assegnato all'azienda e comunque tali da vincolarne la disponibilità per una durata superiore ad un anno o da costituire sullo stesso diritto reale a favore di terzi;

e) deliberare sugli atti e contratti, necessari per l'attività aziendale, che comportino una spesa superiore a lire dieci milioni;

f) deliberare sulle liti attive e passive e sulle transazioni;

g) deliberare sull'organizzazione degli uffici e sulla gestione del personale;

h) deliberare su tutti gli altri affari ad essa sottoposti dal presidente o attribuiti alla sua competenza da leggi o regolamenti regionali.

Gli atti di cui alle lettere b), c) e d) sono approvati dalla giunta regionale.
Gli atti di cui al punto a) sono approvati dal consiglio regionale.

Art. 9.

Provvedimenti urgenti

Nei casi di assoluta necessità ed urgenza, in deroga a quanto previsto dal precedente art. 8, il presidente compie gli atti ed assume i provvedimenti che si rendano indispensabili per la tutela del patrimonio affidato all'azienda.
Tali provvedimenti sono immediatamente esecutivi e dovranno essere sottoposti alla ratifica del consiglio di amministrazione nella sua prima riunione.

Art. 10.

Collegio dei revisori

Il collegio dei revisori è composto di tre membri eletti con voto limitato a due dal consiglio regionale.
Esso esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria dell'azienda che viene allegata al rendiconto consuntivo, finanziario, patrimoniale ed economico.

Art. 11.

Durata in carica degli organi dell'azienda

Gli organi dell'azienda durano in carica cinque anni e decadono in ogni caso al termine del mandato del consiglio regionale che li ha eletti.
In caso di dimissioni o di vacanza dal posto la nomina del sostituto viene effettuata salvaguardando l'iniziale presenza delle minoranze. Il subentrante dura in carica per il periodo di nomina del membro sostituito.

Art. 12.

Vigilanza

La giunta regionale esercita la vigilanza sulla corrispondenza dell'attività dell'azienda agli indirizzi generali e agli atti di programmazione stabiliti dalla Regione.

Art. 13.

Scioglimento del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione può essere sciolto con delibera del consiglio regionale, su proposta della giunta, in caso di violazione di legge o di reiterata inosservanza degli indirizzi generali determinati dal consiglio regionale.

Art. 14.

Il dirigente

Il dirigente dell'azienda è nominato dal consiglio di amministrazione ed è scelto fra le categorie e secondo i criteri previsti all'art. 52 dello statuto, e dalla legge regionale 19 novembre 1974, n. 57.
Il dirigente ha la direzione dei servizi tecnici ed amministrativi dell'azienda, dà esecuzione alle deliberazioni del consiglio di amministrazione e svolge tutti gli altri compiti che gli sono affidati dalla legge e dal regolamento.

Titolo III

Art. 15.

Bilancio e finanza

L'azienda ha un proprio bilancio che viene allegato al bilancio della Regione e, contestualmente ad esso, approvato dal consiglio regionale.

Il bilancio di previsione deve essere presentato alla giunta regionale entro il 31 agosto dell'anno precedente a quello cui si riferisce.

Il rendiconto consuntivo finanziario patrimoniale ed economico deve essere presentato alla giunta regionale entro il 31 maggio dell'anno successivo all'esercizio finanziario cui si riferisce.

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

Art. 16.

Entrate dell'azienda

A costituire le entrate dell'azienda concorrono:

a) contributi ordinari della Regione;

b) eventuali contributi straordinari della Regione;

c) eventuali contributi dello Stato;

d) eventuali contributi di enti locali;

e) introiti a qualunque titolo derivanti dalla gestione dell'azienda;

f) proventi derivanti da lasciti, donazioni e ogni altro atto di liberalità;

g) eventuali altre entrate o contributi.

Gli eventuali utili netti risultanti dal conto economico di esercizio sono devoluti al bilancio della Regione e verranno introdotti in apposito capitolo istituito nella parte entrata.

Art. 17

Servizio di tesoreria

Il servizio di tesoreria dell'azienda è affidato all'istituto di credito che assicura il servizio di tesoreria della Regione, mediante l'apertura di apposito conto corrente, al quale affluiranno tutte le entrate e sul quale graveranno tutte le spese dell'azienda.

Art. 18.

Norma finanziaria

La Regione concorre nelle spese di impianto e di gestione dell'azienda regionale delle foreste erogando un contributo ordinario annuo di lire 100 milioni.

All'onere di lire 100 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio 1975, la Regione provvede mediante riduzione di pari importo dal cap. 5300 «Fondo globale per il finanziamento di spese correnti derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di formazione» (partita «Assunzione della gestione delle foreste demaniali») dello stato di previsione della spesa di bilancio per l'esercizio finanziario 1975.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1975 è istituito il cap. 4314 dal titolo: «Contributo ordinario a favore dell'azienda regionale delle foreste» con lo stanziamento di lire 100 milioni.

La spesa per gli anni successivi farà carico sui corrispondenti capitoli di bilancio dei relativi esercizi.

Titolo IV

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 19.

Personale

Sino a quando non sarà diversamente disposto, l'azienda provvederà al disimpegno dei propri servizi tecnici, amministrativi, contabili e di ordine con il personale comandato dalla Regione e messo a disposizione dallo Stato.

Con successiva legge sarà determinata la dotazione organica del personale dell'azienda e saranno stabilite le norme sullo stato giuridico, sul trattamento economico del personale medesimo.

Art. 20.

Entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, la giunta regionale predispone il regolamento per il funzionamento dell'azienda stessa da sottoporre all'approvazione del consiglio regionale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 9 giugno 1975

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 9 giugno 1975, n. 68.

Parere consiliare sulle nomine di competenza della giunta.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 14 *giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nei casi in cui le leggi statali attribuiscono ad organi regionali diversi dal consiglio, la potestà di nominare rappresentanti della Regione in enti, aziende ed istituti pubblici il relativo provvedimento è assunto previo parere della prima commissione consiliare permanente.

Il parere della commissione è altresì obbligatorio nel caso di conferma di precedente incarico.

Art. 2.

La richiesta del parere deve essere corredata da un *curriculum* del candidato relativo all'attività professionale e pubblica svolta e agli incarichi ricoperti.

Art. 3.

La commissione consiliare deve rendere il proprio parere entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

Trascorso inutilmente il termine di cui al comma precedente il parere si intende favorevole.

La commissione delibera a scrutinio segreto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 9 giugno 1975

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 9 giugno 1975, n. 69.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1975 (primo provvedimento).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 14 *giugno* 1975)

LEGGE REGIONALE 9 giugno 1975, n. 70.

Contributi e spese per l'organizzazione di mostre, manifestazioni e convegni di interesse regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 14 *giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'esercizio finanziario 1975, la giunta regionale è autorizzata ad erogare contributi o a sostenere spese per l'organizzazione o la partecipazione a mostre, manifestazioni e convegni di interesse regionale.

Art. 2.

La domanda per la concessione del contributo deve essere presentata al presidente della giunta regionale con allegati il programma dell'iniziativa e la documentazione di spesa.

La giunta regionale, con propria deliberazione, determinerà l'ammissibilità ai benefici e l'ammontare del contributo, che comunque non potrà essere superiore al 40 per cento della spesa, con un limite massimo di lire 5 milioni.

Art. 3.

Gli oneri relativi agli interventi previsti dalla presente legge fanno carico ai seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1975:

per L. 20.000.000 al cap. 1400. — Spese per fiere, mostre, rassegne, esposizioni, convegni e congressi, comprese le spese per la provvista di impianti ed attrezzature per dette manifestazioni;

per L. 200.000.000 al cap. 4961. — Contributi per celebrazioni pubbliche, solennità civili e religiose, manifestazioni nazionali, fiere, mostre, rassegne, esposizioni, convegni e congressi.

Le somme stanziate ai sensi della presente legge ed eventualmente non impegnate nell'esercizio di riferimento possono essere utilizzate negli esercizi successivi a norma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 9 giugno 1975

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 9 giugno 1975, n. **71.**

Potenziamento dell'organizzazione del soccorso alpino.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 14 *giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di potenziare l'organizzazione del soccorso alpino nell'ambito del territorio della Regione, la giunta regionale è autorizzata, a partire dal 1975, a concedere alle delegazioni di zona del Corpo nazionale soccorso alpino del Club alpino italiano, operanti nel territorio regionale, una sovvenzione nella misura massima complessiva di lire 10 milioni:

a) per il pagamento di indennità alle guide alpine, ai portatori alpini ed ai volontari componenti le squadre di soccorso alpino e speleologico relativo a prestazioni rese per operazioni di salvataggio, di recupero o di soccorso;

b) per il trasporto dei componenti le squadre di soccorso dal luogo di residenza a quello delle operazioni e viceversa;

c) per l'adeguamento o l'ammodernamento della dotazione di materiali alpinistici e speleologici e per la sostituzione dei materiali deteriorati o smarriti a seguito dell'operazione di soccorso;

d) per le spese di gestione e per l'addestramento delle squadre di soccorso nonchè per l'attuazione di iniziative rivolte alla prevenzione degli incidenti alpinistici e speleologici od alla diffusione della conoscenza del Corpo nazionale soccorso alpino.

Art. 2.

Per ottenere la sovvenzione annuale di cui all'articolo precedente, le delegazioni interessate devono congiuntamente presentare domanda, corredata dal programma e dalle previsioni di massima di spesa, alla giunta regionale per l'esercizio 75, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge e, per gli esercizi successivi, entro il 31 gennaio di ciascun anno.

Art. 3.

La giunta regionale entro un mese dal termine utile per la presentazione delle domande predispone un piano di riparto tra le varie delegazioni dell'importo stanziato annualmente dalla presente legge e porta a conoscenza tale piano alle delegazioni interessate.

Entro quindici giorni dall'avvenuta comunicazione, tenuto conto delle eventuali giustificate osservazioni pervenute, su proposta della giunta regionale, il presidente della giunta stessa con proprio decreto dispone l'assegnazione dei contributi alle singole delegazioni.

Art. 4.

E' fatto obbligo alla delegazione beneficiaria di fornire annualmente la dimostrazione e la documentazione dell'impegno della sovvenzione per gli scopi indicati alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dell'art. 1.

Art. 5.

All'onere derivante dalla presente legge, previsto in lire 10 milioni, si farà fronte, per l'esercizio finanziario 1975, mediante riduzione per pari importo del cap. 431 « Oneri derivanti dal rimborso di spese per il personale e per il funzionamento degli uffici in vista della prima applicazione del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito in legge 17 agosto 1974, n. 386 », dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1975, e contemporanea istituzione sul medesimo bilancio del cap. 4602 di eguale importo e denominato « Contributi alle delegazioni del Club alpino italiano per il potenziamento dell'organizzazione del soccorso alpino nel territorio regionale ».

Gli oneri relativi agli esercizi finanziari successivi al 1975 faranno carico a corrispodenti capitoli dei rispettivi bilanci.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 9 giugno 1975

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 9 giugno 1975, n. **72.**

Interventi regionali per la realizzazione e il potenziamento dei servizi socio-assistenziali a favore delle persone anziane.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 14 *giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Finalità

La regione del Veneto, con la presente legge, promuove una nuova politica sociale per gli anziani intesa a favorire la realizzazione e lo sviluppo dei servizi socio-assistenziali, per consentire l'autosufficienza economica e la partecipazione attiva degli anziani stessi nella società.

La politica dei servizi socio-assistenziali deve tendere a mantenere gli anziani nell'ambito della famiglia e della comunità di appartenenza, assicurando agli stessi possibilità di scelta tra i vari servizi e favorendo la deistituzionalizzazione.

La Regione promuove altresì la ristrutturazione, l'ammodernamento e il completamento delle case di riposo esistenti, al fine di adeguarle alle moderne metodologie di assistenza.

Art. 2.

Servizi socio-assistenziali per anziani

La politica dei servizi socio-assistenziali si realizza attraverso:

a) servizi aperti;
b) servizi residenziali.

Sono considerati servizi aperti:

l'assistenza domiciliare;
l'assistenza abitativa;
il centro diurno;
i soggiorni in località climatiche.

Sono considerati servizi residenziali:

la casa albergo;
la casa di riposo.

Le forme di assistenza aperta sono di norma preferite alle forme di assistenza residenziale.

Il ricovero degli anziani in istituzioni specializzate deve avvenire ogni qualvolta gli interventi di assistenza aperta risultino meno efficaci o impossibili, in relazione allo stato di salute e alla gravità dell'abbandono morale o materiale dell'anziano.

Art. 3.

Interventi regionali

La Regione, per l'attuazione delle finalità di cui all'art. 1 della presente legge, interviene con la concessione di contributi a favore dei consorzi fra comuni e province che si costituiranno per la gestione di servizi sociali e sanitari e che assumeranno la denominazione di « Unità locali dei servizi sociali e sanitari ».

La Regione concede contributi anche a favore di comuni, consorzi fra comuni e province e istituzioni pubbliche e private di assistenza e beneficienza per la ristrutturazione, l'ammodernamento e il completamento di case albergo e di case di riposo esistenti e soltanto a favore di comuni e consorzi fra comuni e province per la costruzione di nuove case albergo.

La Regione concede altresì contributi a comuni, consorzi fra comuni e province e a istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza per la sistemazione di alloggi da assegnare agli anziani.

Art. 4.

Programmazione e coordinamento dei servizi socio-assistenziali

I servizi socio-assistenziali in favore degli anziani devono essere attuati in diretto collegamento con tutti gli altri servizi sociali e con i servizi sanitari, nonchè con gli interventi di politica della casa.

La Regione, mediante il piano annuale di interventi, programma e coordina la politica socio-assistenziale in favore degli anziani, potenziando e riqualificando i servizi già esistenti e favorendo l'istituzione di nuovi secondo le finalità indicate all'art. 1 e in rapporto alle necessità della popolazione.

Le unità locali, per una razionale organizzazione e gestione dei servizi, coordinano e svolgono l'attività assistenziale nel proprio territorio, nel rispetto del pluralismo delle istituzioni e prevedendo l'integrazione fra assistenza pubblica e privata attraverso la stipulazione di apposite convenzioni.

Titolo II

SERVIZI DI ASSISTENZA APERTA

Art. 5.

Assistenza domiciliare

L'assistenza domiciliare tende a garantire le condizioni necessarie alla permanenza degli anziani nell'ambito del proprio nucleo familiare e viene attuata unitamente con gli altri servizi domiciliari dell'unità locale.

Essa comprende prestazioni di natura economica, socio-assistenziale e sanitaria.

Le prestazioni economiche tendono al raggiungimento del « minimo vitale » per l'anziano.

Le prestazioni socio-assistenziali consistono in attività, anche di aiuto domestico, inerenti alle esigenze della famiglia dell'anziano.

Le prestazioni sanitarie consistono nelle cure mediche e infermieristiche, nelle cure semplici di riabilitazione e nel controllo delle condizioni igieniche.

Art. 6.

Assistenza abitativa

Anche al di fuori dei programmi di edilizia popolare e sociale di cui alla legge 22 ottobre 1971, n. 865, i comuni, i consorzi fra comuni e province e le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza daranno la preferenza alle persone anziane nella concessione in uso o in affitto degli alloggi di cui abbiano la disponibilità.

Gli alloggi assegnati agli anziani devono essere inseriti preferibilmente in edifici di normale abitazione e strutturati in modo idoneo alle loro particolari esigenze.

Art. 7.

Centro diurno

Il centro diurno costituisce un centro di appoggio del servizio di assistenza domiciliare e un punto di incontro per la vita di relazione fra tutti i cittadini.

Nel centro diurno vengono organizzate attività e servizi atti a svolgere una funzione integrativa sociale.

Il centro diurno può altresì attuare una serie di prestazioni che rispondono a particolari bisogni personali degli anziani.

Art. 8.

Soggiorni climatici

I soggiorni in località climatiche particolarmente idonee hanno lo scopo di offrire all'anziano l'occasione di svago e la possibilità di recupero fisico e psichico, nonchè di nuovi contatti e rapporti sociali.

A tal fine le unità locali stipulano apposite convenzioni con alberghi e pensioni.

Durante i periodi di soggiorno deve darsi particolare rilievo alle attività del tempo libero anche con impiego di animatori.

Il soggiorno deve essere di durata di norma non inferiore a quindici giorni l'anno.

Titolo III

SERVIZI RESIDENZIALI

Art. 9.

Casa albergo

La casa albergo è un complesso di appartamenti minimi dotati di servizi generali interni.

Per consentire l'integrazione sociale e per facilitare i rapporti umani degli anziani, gli appartamenti della casa albergo sono destinati anche ad altri nuclei familiari o a singole persone.

La casa albergo deve essere ubicata in seno ad agglomerati urbani o nelle immediate vicinanze, in modo da facilitare l'uso dei mezzi di comunicazione e di permettere di beneficiare di servizi sociali e sanitari adeguati, nonchè della vita di relazione.

Art. 10.

Case di riposo

La casa di riposo destinata ad anziani autosufficienti deve essere ubicata in centri urbani residenziali, deve fornire agli ospiti servizi di tempo libero organizzati, controllo sanitario e costante sostegno di personale qualificato e deve essere aperta all'esterno per favorire una normale vita di relazione.

I servizi di igiene generale, di consulenza medica e dietetica, di cure e riabilitazione e di assistenza religiosa devono essere assicurati attraverso apposite convenzioni da stipularsi con le unità locali, con gli enti ospedalieri o con altri enti tenuti all'erogazione di tali prestazioni.

Titolo IV

DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE

Art. 11.

Contributi per i servizi di assistenza aperta e residenziale

Per l'espletamento dei servizi di assistenza aperta e per la realizzazione dei servizi di assistenza residenziale, la Regione concede i seguenti contributi:

a) L. 180.000 annue per ogni nucleo familiare assistito per i servizi di assistenza domiciliare;

b) L. 35.000 annue per ogni persona assistita per i soggiorni climatici;

c) contributi *una tantum* in conto capitale fino al cinquanta per cento della spesa riconosciuta ammissibile per la realizzazione, anche ristrutturando edifici esistenti, dei centri diurni. La misura del contributo per ciascun intervento non può essere superiore a lire 30 milioni;

d) contributi *una tantum* in conto capitale fino al cinquanta per cento della spesa riconosciuta ammissibile per il riattamento e la sistemazione di alloggi individuali da assegnare agli anziani. La misura del contributo per ciascun intervento non può eccedere L. 2.500.000;

e) contibuti *una tantum* in conto capitale fino al cinquanta per cento della spesa riconosciuta ammissibile per l'acquisto e la costruzione di edifici da adibire a casa albergo. La misura massima della spesa ammissibile è rispettivamente di L. 200.000.000, per case fino a sessanta posti, di L. 250.000.000, per case fino a ottanta posti e di L. 300.000.000, per case fino a cento posti;

f) contributi *una tantum* in conto capitale fino al cinquanta per cento della spesa riconosciuta ammissibile per il riattamento, la sistemazione e il completamento di edifici adibiti a case albergo o a case di riposo. La misura del contributo per ciascun intervento non può essere superiore a L. 5.000.000;

g) contributi *una tantum* in conto capitale fino al cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile per l'acquisto di attrezzature e arredi di case albergo e di case di riposo. La misura del contributo per ciascun intervento non può essere superiore a L. 10.000.000.

I contributi di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* sono concessi a favore delle unità locali dei servizi sociali e sanitari.

I contributi di cui alle lettere *d)*, *e)*, *f)* e *g)* sono concessi a favore di comuni e di consorzi fra comuni e province.

I contributi di cui alla lettera *d)* sono concessi anche a favore delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza.

I contributi di cui alle lettere *f)* e *g)* sono concessi anche a favore delle istituzioni pubbliche e private di assistenza e beneficienza.

Art. 12.

Modalità per la concessione dei contributi annuali

Le domande rivolte a ottenere la concessione di contributi di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'art. 11 della presente legge, corredate da un elenco contenente i nominativi delle persone assistite, con l'indicazione del rispettivo domicilio, le forme di assistenza da erogare a ciascuno in contributi economici, servizi domiciliari e soggiorni climatici, devono essere presentate al presidente della giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno.

Il consiglio regionale, su proposta della giunta, approva annualmente il piano degli interventi regionali e la ripartizione dei fondi.

Entro il mese di gennaio di ciascun anno le unità locali dovranno trasmettere al presidente della giunta regionale una relazione contenente il resoconto delle spese complessivamente sostenute per la gestione dei servizi di assistenza aperta alle persone anziane nel corso dell'anno precedente, nonchè della utilizzazione dei contributi ricevuti dalla Regione. La relazione viene allegata alla proposta della giunta regionale di cui al comma precedente.

I contributi sono erogati annualmente con decreto del presidente della giunta regionale.

Art. 13.

Modalità per la concessione di contributi per le case albergo

Le domande rivolte a ottenere i contributi di cui alla lettera *e)* dell'art. 11 devono essere presentate al presidente della giunta regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Alle domande devono essere allegati i seguenti documenti:

1) deliberazione dell'organo competente relativa alla realizzazione dell'iniziativa;

2) progetto di massima dell'opera con preventivo di spesa;

3) relazione illustrativa dell'iniziativa, con indicazione dei mezzi di finanziamento per la parte eccedente il contributo;

4) pianta planimetrica dell'edificio, con indicazione del prezzo concordato, se trattasi di acquisto;

5) planimetria contenente l'indicazione dell'opera idonea nell'ambito degli strumenti urbanistici vigenti o adottati, nonchè dei servizi pubblici esistenti.

Le nuove case albergo devono essere costruite in zone non servite da altre istituzioni residenziali.

La giunta regionale, esaminate le domande e accertata la regolarità della documentazione, predispone, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, il piano degli interventi regionali e di ripartizione dei contributi e lo sottopone all'approvazione del consiglio regionale.

Intervenuta l'approvazione del piano, la giunta regionale comunica agli enti inclusi nel piano stesso il termine entro il quale dovranno essere presentati i progetti esecutivi delle opere per l'approvazione da parte dei competenti organi della Regione.

L'approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, nonchè di urgenza e indifferibilità dei relativi lavori.

La giunta regionale provvede alla vigilanza sulla esecuzione dei lavori, alla nomina del collaudatore e all'approvazione degli atti di collaudo.

I contributi sono erogati con decreto del presidente della giunta regionale, ad avvenuta approvazione degli atti di collaudo delle opere. Può tuttavia essere consentita la corresponsione di acconti sulla base degli stati di avanzamento dei lavori.

Art. 14.

Modalità per la concessione di contributi per la realizzazione di centri diurni, per la sistemazione di alloggi, case albergo e case di riposo e per l'acquisto di attrezzature e arredi

Le domande rivolte a ottenere la concessione di contributi di cui alle lettere *c)*, *d)*, *f)* e *g)* dell'art. 11 devono essere presentate al presidente della giunta regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Alle domande di cui alle lettere *c)*, *d)* ed *f)* devono essere allegati i seguenti documenti:

deliberazione dell'organo competente relativa alla realizzazione dell'iniziativa;

progetto dell'opera con preventivo di spesa;

relazione illustrativa dell'iniziativa con indicazione dei mezzi di finanziamento per la parte eccedente il contributo.

Alle domande di cui alla lettera *g)* devono essere allegati i seguenti documenti:

preventivo dettagliato della spesa prevista;

relazione illustrativa dei motivi che giustificano l'acquisto.

Le domande presentate dalle istituzioni pubbliche e private di assistenza vanno altresì corredate dal parere del sindaco del comune competente per territorio.

La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, delibera la concessione e l'entità dei contributi.

I contributi sono erogati con decreto del Presidente della giunta regionale ad avvenuta approvazione degli atti di collaudo dell'opera.

Art. 15.

Vincolo di destinazione

Sugli immobili costruiti, riattati, ampliati o acquistati con i contributi di cui alla presente legge è costituito vincolo ventennale di destinazione.

Il vincolo è trascritto a cura e spese dell'ente beneficiario del contributo nei registri immobiliari.

Il consiglio regionale può autorizzare lo svincolo anticipato quando ciò sia richiesto da motivi di pubblico interesse.

La diversa destinazione dell'immobile, salvi i casi previsti al comma precedente, prima che scadano i termini previsti al primo comma, comporta la revoca del contributo e il recupero delle somme erogate, con le modalità previste dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Titolo V

FORMAZIONE DEL PERSONALE E NORME DI GESTIONE

Art. 16.

Formazione del personale addetto ai servizi per le persone anziane

Nell'ambito dei piani annuali di formazione professionale, la Regione istituisce corsi per la preparazione e l'aggiornamento del personale addetto ai servizi per le persone anziane.

Inoltre i comuni, i consorzi e le istituzioni pubbliche e private di assistenza, in considerazione delle finalità umanitarie dei servizi sociali per gli anziani, devono promuovere e favo-

rire la collaborazione di volontari, quali allievi assistenti sociali, studenti universitari o privati cittadini, debitamente informati e addestrati con corsi teorici e pratici.

Art. 17.
Regolamenti delle case albergo, delle case di riposo e dei centri diurni

I regolamenti interni delle case albergo, delle case di ri poso e dei centri diurni, per i quali siano concessi contributi ai sensi della presente legge, devono prevedere la partecipazione degli utenti alla gestione e alla organizzazione della vita comune, consentire la massima libertà compatibile con le esigenze di vita comunitaria e agevolare l'accesso ai visitatori.

Art. 18.
Norme di attuazione

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge saranno emanate disposizioni esecutive di attuazione da parte della giunta regionale, a norma dell'art. 32 dello statuto.

La giunta regionale determinerà anche gli standards strutturali organizzativi cui dovranno rispondere le case albergo, le case di riposo e i centri diurni per poter beneficiare dei contributi di cui alla presente legge.

Titolo VI
DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 19.

Per gli interventi previsti dall'art. 11 della presente legge sono autorizzati i seguenti limiti di spesa:

a) per i contributi di cui alla lettera *a*) L. 540.000.000 annue a partire dall'esercizio 1975;

b) per i contributi di cui alla lettera *b*) L. 175.000.000 annue a partire dall'esercizio 1975;

c) per i contributi di cui alla lettera *c*) L. 500.000.000 per l'esercizio finanziario 1975;

d) per i contributi di cui alla lettera *d*) L. 500.000.000 per l'esercizio finanziario 1975;

e) per i contributi di cui alla lettera *e*) L. 1.800.000.000 per l'esercizio finanziario 1975;

f) per i contributi di cui alla lettera *f*) L. 1.400.000.000 per l'esercizio finanziario 1975;

g) per i contributi di cui alla lettera *g*) L. 350.000.000 per l'esercizio finanziario 1975.

Nel bilancio di spesa della Regione per l'esercizio 1975 saranno iscritti appositi capitoli in corrispondenza degli interventi previsti al comma precedente.

Per gli esercizi successivi si provvederà all'istituzione, nei rispettivi bilanci della Regione, dei capitoli corrispondenti agli stanziamenti di cui alle lettere *a*) e *b*) del primo comma.

Alla spesa complessiva, determinata per l'esercizio finanziario 1975 in L. 5.265.000.000, si fa fronte:

a) per L. 715.000.000 mediante prelievo dai seguenti capitoli del bilancio 1975:

L. 560.000.000 dal cap. 5300 - Partita « Interventi per la realizzazione e il potenziamento dei servizi socio-assistenziali a favore delle persone anziane »;

L. 100.000.000 dal cap. 3650 dal titolo « Assegnazioni straordinarie per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza e per le sovvenzioni ai comitati provinciali di assistenza e beneficienza pubblica »;

L. 55.000.000 dal cap. 3450 dal titolo « Mantenimento degli inabili al lavoro fatti ricoverare negli appositi stabilimenti ai sensi dell'art. 154 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 733 »;

b) per L. 4.550.000.000 mediante contrazione di un prestito per la medesima somma, o per la minore somma che si renderà necessaria.

Le somme stanziate e non impiegate nell'esercizio di riferimento saranno utilizzate negli esercizi successivi, in conformità a quanto stabilito dall'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

Art. 20.

La giunta regionale è autorizzata a contrarre il mutuo per l'importo di L. 4.550.000.000 di cui all'articolo precedente con idoneo istituto di credito alle migliori condizioni di tasso e comunque non superiore all'8,25 per cento e con periodo di ammortamento di venti anni.

A garanzia del pagamento delle rate del mutuo, la Regione offre delegazione, per corrispondente importo sulle entrate tributarie, che presentano sufficiente disponibilità allo scopo, nel rispetto del limite del venti per cento prescritto dall'art. 10, secondo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281.

La spesa per l'ammortamento del mutuo è stabilita in L. 472.082.383 annue, comprensive della quota capitale e della quota interessi. A essa si fa fronte per l'esercizio finanziario 1975 mediante prelievo del corrispondente importo dai fondi all'uopo accantonati al cap. 5300, partita « Oneri connessi a operazioni di ricorso al mercato destinate al finanziamento di particolari provvedimenti legislativi » e al cap. 7261.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio e a istituire i necessari capitoli di spesa.

Per gli anni successivi la spesa graverà sugli appositi capitoli di bilancio dei relativi esercizi.

Art. 21.
Norme transitorie

Fino a quando non saranno operanti le unità locali dei servizi sociali e sanitari, i contributi previsti a loro favore dalla presente legge saranno concessi, per le stesse finalità, a favore di comuni e dei consorzi fra comuni e province.

Nella prima applicazione della presente legge le domande di contributo di cui all'art. 12 della presente legge devono essere presentate entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 9 giugno 1975

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 9 giugno 1975, n. 73.
Ulteriore integrazione del fondo regionale da destinare a contributi per asili nido di cui alla legge regionale 25 gennaio 1973, n. 7.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 14 *giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A ulteriore integrazione dei contributi regionali di cui alle leggi regionali 25 gennaio 1973, n. 7 e 28 gennaio 1975, n. 19, è autorizzata la corresponsione di un contributo per spese di costruzione o riattamento, nella misura di lire 40 milioni per ciascun asilo nido, da attribuire a favore dei primi 25 comuni utilmente inclusi nel piano annuale relativo al 1972, appprovato dal consiglio regionale, a norma degli articoli 5 e 29 della legge regionale 25 gennaio 1973, n. 7.

Art. 2.

L'erogazione del contributo è disposta nelle stesse modalità previste dall'art. 1, comma terzo e quarto, della legge regionale 28 gennaio 1975, n. 19.

Art. 3.

E' abrogato il secondo comma dell'art. 28 della legge regionale 25 gennaio 1973, n. 7.

Art. 4.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, previsti in L. 1.000.000.000 (un miliardo) si farà fronte mediante la contrazione di un prestito per la medesima somma, o per la *minore somma che si renderà necessaria*.

La giunta regionale è autorizzata a contrarre il mutuo di cui al comma precedente con idoneo istituto di credito, al tasso massimo dell'8,25 per cento annuo e con periodo di ammortamento di venti anni, a partire dall'esercizio finanziario 1975.

A garanzia del pagamento delle rate del mutuo, la Regione offre delegazione, per corrispondente importo sulle entrate tributarie, che presentano sufficiente disponibilità allo scopo, nel rispetto del limite del venti per cento prescritto dall'art. 10, secondo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 5.

La spesa per l'ammortamento del mutuo e stabilita in L. 103.754.370 annue comprensiva della quota capitale e della quota interessi.

Per l'esercizio finanziario 1975, la spesa relativa alla rata di ammortamento del mutuo sarà coperta mediante prelievo del corrispondente importo dei fondi all'uopo accantonati al cap. 5300, partita « Oneri connessi a operazioni di ricorso al mercato destinati al finanziamento di particolari provvedimenti legislativi » e al cap. 7261.

Art. 6.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.

Per gli esercizi finanziari successivi al 1975, la rata di ammortamento farà carico a corrispondenti capitoli dei relativi bilanci.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 9 giugno 1975

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 9 giugno 1975, n. **74.**

Contributo ordinario della Regione a favore dell'ente autonomo « La Biennale di Venezia ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 14 *giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 della legge statale *26 luglio 1973, n. 438, è autorizzata la concessione a favore* dell'ente autonomo « La Biennale di Venezia » di un contributo annuo ordinario di L. 20.000.000 e di un contributo annuo straordinario di L. 10.000.000 per l'attuazione di programmi culturali concordati fra la Regione e l'ente « La Biennale di Venezia ».

Art. 2.

I contributi di cui al precedente articolo vengono erogati, anche in unica soluzione, con decreto del presidente della giunta regionale.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, determinato in L. 30.000.000 annue si provvede, per l'esercizio 1975, mediante detrazione di pari importo dal cap. 5250 « Fondo di riserva per spese impreviste ».

Nel bilancio 1975 sono istituiti i seguenti capitoli:

Cap. 2233 dal titolo « Contributo annuo ordinario della Regione a favore dell'ente autonomo "La Biennale di Venezia"» . . . . . . L. 20.000.000

Cap. 2234 dal titolo « Contributo annuo straordinario per l'attuazione di programmi culturali *concordati fra la Regione e l'ente autonomo* "La Biennale di Venezia"» . . . . . . L. 10.000.000

Per gli anni successivi si provvederà all'istituzione dei corrispondenti capitoli nei bilanci dei rispettivi esercizi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 9 giugno 1975

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 9 giugno 1975, n. **75.**

Interventi regionali in favore del turismo sociale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 14 *giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità della legge

Allo scopo di incrementare e di sostenere le attività turi*stiche aventi finalità sociali, la giunta regionale è autorizzata* ad intervenire nelle forme e con le modalità previste dalla presente legge, nel quadro delle indicazioni fornite dalla programmazione nazionale e regionale, generale e settoriale.

Si considerano attività turistiche con finalità sociali quelle realizzate senza fini di lucro, per la utilizzazione del tempo libero o per accrescere la formazione culturale e sociale dei cittadini, nonché per favorire la scoperta e la valorizzazione della natura.

Art. 2.

Soggetti ed iniziative ammessi ai benefici

Sono ammessi ai benefici previsti dalla presente legge gli enti pubblici e le associazioni che, senza finalità di lucro, esercitino o intendano esercitare attività di turismo sociale.

I benefici possono essere concessi a favore di:

a) iniziative quali campeggi, case per ferie, soggiorni per vacanze, riservati a coloro che possano esservi ammessi con determinazione dei responsabili in base a requisiti personali previamente stabiliti;

b) iniziative che accolgono gli ospiti gratuitamente, ovvero verso un corrispettivo in ogni caso non superiore al costo effettivo dei servizi offerti;

c) iniziative che, o per ubicazione in zone con scarsa concentrazione di attrezzature turistiche o per altre circostanze obiettive, siano in grado di offrire condizioni particolarmente favorevoli alla realizzazione degli obiettivi del turismo sociale;

d) iniziative che trovano svolgimento presso strutture ricettive sommariamente attrezzate, purché dotate dei requisiti minimi eventualmente previsti dalle disposizioni in vigore per la categoria cui esse appartengono.

Art. 3.

Specificazione degli interventi

I benefici di cui alla presente legge possono essere destinati:

a) per sostenere, in generale, le iniziative di cui agli articoli precedenti;

b) per singole spese necessarie allo svolgimento di dette *iniziative, quali l'affitto di immobili, l'acquisto o il noleggio* di attrezzature, di arredamento e di mezzi di trasporto;

c) per dotare le strutture ricettive degli impianti ritenuti opportuni rispetto all'iniziativa progettata e delle attrezzature igienico-sanitarie necessarie.

Art. 4.
Condizioni particolari

I campeggi e gli altri impianti di soggiorno per minori devono essere attrezzati per un'adeguata assistenza educativa, sociale e sanitaria e disporre di personale qualificato.

Non possono essere ammesse ai benefici previsti dalla presente legge le iniziative che non dispongono di attrezzature atte a favorire la vita di comunità, l'esercizio di attività sportive, ricreative e culturali, il contatto con la natura e con la realtà sociale dell'ambiente.

Art. 5.
Forma e misura dei contributi

Per l'attuazione delle iniziative di cui all'art. 2, la giunta regionale è autorizzata a concedere contributi « una tantum » nella misura massima del 50 per cento delle spese ritenute ammissibili e comunque non oltre il limite di lire 10 milioni per ciascuna iniziativa ammessa.

Art. 6.
Presentazione delle domande

Le domande rivolte ad ottenere la concessione dei contributi di cui all'art. 2 devono essere presentate al Presidente della giunta regionale e devono essere corredate:

1) Per le iniziative già esistenti:

a) da idonea documentazione da cui risulti la specificazione dell'ubicazione;

b) dal progetto o dal programma di massima dell'iniziativa;

c) da una dettagliata relazione sull'attività turistica svolta e sui risultati conseguiti almeno nei due anni precedenti con la precisazione degli arrivi e delle presenze degli ospiti;

d) dai dati riepilogativi dei consuntivi di gestione.

2) Per le nuove iniziative:

a) dall'atto deliberativo dell'ente o dell'associazione circa l'assunzione dell'iniziativa;

b) da idonea documentazione da cui risulti la specificazione dell'ubicazione prescelta;

c) dal progetto di massima o dal programma dettagliato delle iniziative che si intendono realizzare e della loro destinazione, con la precisazione del potenziale ricettivo;

d) dal preventivo di spesa;

e) dal piano finanziario;

f) dal piano economico di gestione.

Il termine della presentazione delle domande è fissato al 31 gennaio di ogni anno.

Art. 7.
Concessione dei contributi

La giunta regionale entro il mese di maggio di ogni anno, sentita la competente commissione consiliare, delibera la ripartizione dei contributi sulla base delle domande presentate, previa valutazione comparativa della ubicazione e della validità turistico-sociale delle iniziative ritenute ammissibili.

Art. 8.
Norme transitorie

Nella prima attuazione della presente legge, le domande di cui all'art. 6 devono essere presentate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.

La concessione dei contributi di cui all'art. 5 sarà effettuata entro centoventi giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande.

Art. 9.
Disposizioni finanziarie

Per gli interventi previsti dalla presente legge, per l'esercizio finanziario 1975, è autorizzata la spesa di lire 150 milioni.

Alla copertura della spesa relativa si provvede mediante prelievo di pari importo dal cap. 4500 del bilancio, esercizio 1975.

Nello stato di previsione della spesa regionale, esercizio 1975, è iscritto il seguente capitolo:

Cap. 4510. — Interventi a sostegno di iniziative in favore del turismo sociale, con lo stanziamento di lire 150 milioni.

Alla determinazione dei nuovi limiti di impegno per gli anni successivi, si provvederà con apposito provvedimento legislativo.

Le somme stanziate ai sensi della presente legge e non utilizzate nell'esercizio di riferimnto saranno utilizzate negli esercizi successivi, in conformità a quanto stabilito dall'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 9 giugno 1975

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 9 giugno 1975, n. 76.

Interventi per il potenziamento della zootecnia, la realizzazione di opere di miglioramento fondiario e il credito di conduzione, mediante utilizzazione dei finanziamenti statali disposti dalla legge 18 aprile 1974, n. 118 e dal decreto-legge 24 febbraio 1975, n. 26, convertito in legge 23 aprile 1975, n. 125.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 14 *giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I
ZOOTECNIA

Capo I
PROVVIDENZE PER IL SETTORE ZOOTECNICO

Art. 1.

Allo scopo di proseguire gli interventi a favore della zootecnia previsti dalla legge regionale 2 settembre 1974, n. 43, sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa per l'operatività dei sottoindicati articoli della predetta legge regionale:

a) lire 1.300 milioni per la concessione dei premi di nascita di cui al primo comma dell'art. 2;

b) lire 400 milioni per la concessione dei premi di allevamento specificati al secondo e terzo comma dell'art. 2, limitatamente alle aziende condotte da coltivatori diretti ubicate in zone dichiarate montane ai sensi della normativa vigente;

c) lire 500 milioni per la concessione di contributi nelle spese di gestione ai sensi del terzo comma dell'art. 4;

d) L. 1.428.800.000 per la concessione dei prestiti di esercizio a tasso agevolato precisati al primo comma dell'art. 4, Il tasso d'interesse sui prestiti anzidetti è quello stabilito dalla vigente normativa in materia di finanziamenti agevolati in agricoltura.

Art. 2.

Agli oneri derivanti dall'applicazione del precedente articolo si provvede mediante utilizzazione per l'importo di lire 3.628.800.000, dello stanziamento previsto al cap. 725 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1974 « Fondo globale per il finanziamento di spese in conto capitale derivanti da provvedimenti legislativi in corso di formazione », partita interventi a favore della zootecnia, così come consentito dall'art. 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 64.

Art. 3.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1975 sono istituiti i seguenti capitoli:

cap. 4051 denominato « spesa per la concessione dei premi di cui alla lettera *a)* dell'art. 1 della legge regionale "prosecuzione degli interventi a favore della zootecnia disposti con la legge regionale 2 settembre 1974, n. 43", con lo stanziamento di lire 1.300 milioni »;

cap. 4052 denominato « spesa per la concessione dei premi di cui alla lettera *b)*. dell'art. 1 della legge regionale "pro-

secuzione degli interventi a favore della zootecnia previsti dalla legge regionale 2 settembre 1974, n. 43", con lo stanziamento di lire 400 milioni »;

cap. 4053 denominato « spesa per la concessione di contributi di cui alla lettera *c*) dell'art. 1 della legge regionale "prosecuzione degli interventi a favore della zootecnia previsti dalla legge regionale 2 settembre 1974, n. 43", con lo stanziamento di L. 500.000.000 »;

cap. 4054 denominato « spesa per il concorso negli interessi di cui alla lettera *d*) dell'art. 1 della legge regionale "prosecuzione degli interventi a favore della zootecnia previsti dalla legge regionale 2 settembre 1974, n. 43", con lo stanziamento di L. 1.428.800.000 ».

Capo II

RIFINANZIAMENTO CON MODIFICAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 31 GENNAIO 1974, N. 16

Art. 4.

Il termine per l'adozione di statuti democratici e del voto « pro-capite » da parte delle Associazioni di allevatori, precisato all'art. 5 della legge regionale 31 gennaio 1974, n. 16, è prorogato al 31 gennaio 1975.

Il secondo comma del suddetto art. 5 della legge regionale citata è sostituito dal seguente:

I contributi saranno commisurati:

a) al numero di capi di bestiame iscritti nei libri stessi;

b) alla struttura e alla capacità produttiva delle aziende allevatrici;

c) alla situazione ambiente e produttiva delle singole zone;

d) allo svolgimento di servizi in collaborazione con la Regione per promuovere ed attuare iniziative di sviluppo zootecnico e di sostegno degli allevamenti.

Art. 5.

Lo stanziamento disposto dall'art. 8 della legge regionale 31 gennaio 1974, n. 16, per gli interventi di cui all'art. 5 della legge regionale stessa è aumentato, per l'esercizio finanziario 1975, di lire 190 milioni.

Al maggior onere derivante dall'applicazione del comma precedente si provvede detraendo dal seguente capitolo del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1975 la somma che si riporta:

Cap. 4100 . . . . L. 190.000.000

Art. 6.

Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1975 sono apportate le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 4100 . . . . L. 190.000.000

In aumento:

Cap. 6010 . . . . L. 190.000.000

TITOLO II

OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO

Art. 7.

Per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario previste dall'art. 16 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, può essere concesso un concorso negli interessi su mutui contratti ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760, della durata massima di 22 anni.

La spesa ammissibile a mutuo agevolato non può superare, per ogni iniziativa, l'importo di lire:

40 milioni per opere aziendali;

60 milioni per opere interaziendali.

Le provvidenze possono essere concesse anche alle cooperative agricole per l'ampliamento e l'integrazione degli impianti di lavorazione trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici ed alle cooperative di stalle sociali.

Nella concessione dei mutui sarà data preferenza alle cooperative, ai coltivatori diretti, agli affittuari ed ai mezzadri.

Sulle domande per la concessione delle provvidenze per la realizzazione di opere aziendali di cui al secondo comma, presentate dopo l'entrata in vigore della presente legge, sono sentite le commissioni provinciali di cui all'art. 6 della legge regionale 10 gennaio 1974, n. 2, integrate come disposto dall'art. 29 della legge regionale 31 gennaio 1975, n. 21.

Art. 8.

Alle cooperative e alle stalle sociali che abbiano ottenuto finanziamenti dallo Stato e/o dalla C.E.E., sezione orientamento del FEOGA, con contributi in conto capitale e/o mutui agevolati per la realizzazione di opere previste al terzo comma dell'articolo precedente, possono essere concessi mutui integrativi qualora nelle gare per licitazione privata si siano registrate offerte in aumento rispetto alle spese approvate dagli organi statali competenti.

I mutui integrativi non possono superare la differenza fra la spesa determinata nelle gare per licitazione o in sede di collaudo e quella ammessa al finanziamento pubblico precedente.

Le domande per la concessione dei mutui devono essere presentate alla giunta regionale entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 9.

Il concorso negli interessi è pari alla differenza tra le rate di preammortamento e di ammortamento calcolate ai tassi praticati dagli istituti ed enti esercenti il credito agrario, al lordo dei diritti di commissione comprensivi delle spese di accertamento tecnico legale, delle aliquote per le imposte e tasse e di altri diritti erariali nonché dell'eventuale provvigione per scarto cartelle, e le rate di preammortamento e ammortamento calcolate al tasso di interesse stabilito dalla normativa statale vigente in materia di finanziamenti agevolati all'agricoltura.

Art. 10.

I mutui di cui ai precedenti articoli sono assistiti dalla garanzia sussidiaria del fondo interbancario di garanzia di cui all'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 11.

Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente titolo si provvede mediante utilizzazione delle annualità che saranno corrisposte alla Regione ai sensi del decreto-legge 24 febbraio 1975, n. 26, convertito nella legge 23 aprile 1975, n. 125, dall'esercizio 1975 all'esercizio 1996 e ammontanti a lire 1.535 milioni ciascuna.

Art. 12.

Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'esercizio finanziario 1975 è istituito il cap. 501, denominato « Quota regionale ex decreto-legge 24 febbraio 1975, n. 26, convertito nella legge 23 aprile 1975, n. 125, concorsi negli interessi su mutui per opere di miglioramento fondiario », con l'importo di lire 1.535 milioni.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1975 è istituito il cap. 4055, denominato « Concorso negli interessi su mutui per opere di miglioramento fondiario », con lo stanziamento di lire 1.535 milioni.

Art. 13.

Le domande per la concessione dei concorsi negli interessi sui mutui sono dirette al presidente della giunta regionale con la segnalazione dell'istituto od ente esercente il credito agrario prescelto.

La giunta regionale concede le provvidenze e il presidente della stessa provvede, con decreto, alla liquidazione dei concorsi sulla base di appositi elenchi dei mutui perfezionati assumendosi lo stesso istituto o ente finanziatore la responsabilità dell'impiego delle somme conformemente alle finalità della presente legge.

TITOLO III

FABBRICATI RURALI

Art. 14.

Per gli interventi previsti all'art. 1 della legge regionale 10 gennaio 1974, n. 2, modificata dalla legge regionale 25 gennaio 1975, n. 12, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1975, la spesa di lire 1.700 milioni.

All'onere derivante dal comma precedente si provvede mediante utilizzazione per pari importo dello stanziamento previsto al cap. 5940 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1975.

Art. 15.

Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1975 sono apportate le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 5940 . . . . L. 1.700.000.000

In aumento:

Cap. 6310 . . . . . L. 1.700.000.000

TITOLO IV

CREDITO DI CONDUZIONE

Art. 16.

La legge regionale 25 gennaio 1975, n. 4, modificata con legge regionale 18 dicembre 1974, n. 58, è rifinanziata, per l'anno 1975, con lo stanziamento di lire 1.845 milioni.

All'onere derivante dall'applicazione del comma precedente, si provvede mediante utilizzazione della quota assegnata alla Regione per il 1975 in applicazione del decreto-legge 24 febbraio 1975, n. 26, convertito nella legge 23 aprile 1975, n. 125 e ammontante a lire 1.845 milioni.

Art. 17.

Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1975 sono apportate le seguenti variazioni:

Stato di previsione dell'entrata, variazione in aumento, cap. 502. — Quota regionale ex decreto-legge 24 febbraio 1975, n. 26 - Concorso negli interessi su prestiti di conduzione, capitolo di nuova istituzione . . . . . . L. 1.845.000.000

Stato di previsione della spesa, variazione in aumento, cap. 5940, rifinanziamento della legge regionale 25 gennaio 1973, n. 4, per la concessione di prestiti di conduzione a tasso agevolato in agricoltura, legge regionale 18 dicembre 1974, n. 58 . . . . . L. 1.845.000.000

Art. 18.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 9 giugno 1975

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 9 giugno 1975, n. 77.

Provvedimenti per favorire l'insediamento e lo sviluppo di imprese artigiane in aree attrezzate.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 14 *giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Veneto, al fine di favorire un ordinato assetto del territorio attraverso la costituzione di aree per insediamenti produttivi relativi all'artigianato, concorre alla loro realizzazione secondo le modalità definite ai successivi articoli.

Art. 2.

Per le finalità indicate al precedente articolo la Regione concede ai soggetti beneficiari, indicati all'art. 3, finanziamenti *una tantum* secondo le modalità ed i criteri stabiliti nel predetto articolo, da destinare all'acquisizione delle aree interessate ed alla realizzazione delle relative opere di urbanizzazione primaria.

Ad avvenuta assegnazione alle imprese artigianali delle aree urbanizzate, e comunque non oltre 4 anni dalla data dell'erogazione, i soggetti beneficiari sono tenuti a rimborsare alla Regione l'80 per cento delle somme percepite, ed in ogni caso devono restituire, entro gli stessi termini, gli eventuali residui dei finanziamenti che non fossero stati utilizzati; la quota di rimborso è ridotta al 70 per cento per i territori classificati depressi o montani, ai sensi di legge.

Art. 3.

Hanno titolo per beneficiare dei finanziamenti, di cui all'art. 2, i consorzi di comuni, i consorzi costituiti per la totalità o a maggioranza da enti locali territoriali per le finalità di cui all'art. 1, le comunità montane ed i comuni.

L'individuazione dei beneficiari tra i soggetti di cui al precedente comma, la determinazione dell'ammontare dei finanziamenti concessi e delle eventuali direttive per l'attuazione del programma di insediamenti sono deliberate dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, entro il 30 novembre di ogni anno, sulla base delle domande pervenute.

L'ammontare complessivi dei finanziamenti sarà così ripartito:

1) il 40 per cento a favore di iniziative da realizzare nelle province di Belluno e Rovigo;

2) il 40 per cento a favore di iniziative da realizzare lungo le due fascie regionali a ridosso dell'arco pedemontano e nelle direttrici Legnago-Rovigo-Mare e Legnago-Monselice-Mare e nelle altre aree depresse del Veneto;

3) il 20 per cento a favore di iniziative da realizzare nelle altre zone della Regione.

Art. 4.

Le somme erogate ai soggetti di cui all'articolo precedente potranno essere utilizzate direttamente dai medesimi o attraverso successiva ripartizione delle somme stesse ai soggetti consorziati incaricati dell'esecuzione dei singoli interventi.

Nella seconda ipotesi fra quelle previste al precedente comma, ogni singolo intervento finanziato non potrà essere inferiore a L. 80 milioni.

In ogni caso, la utilizzazione delle somme concesse deve essere destinata alla realizzazione di appositi piani particolareggiati o di piani redatti ai sensi dell'art. 27 della legge 27 ottobre 1971, n. 865, sulla base degli strumenti urbanistici vigenti. Ove necessaria e già non deliberata, contestualmente all'ammissione ai benefici è rilasciata l'autorizzazione regionale, di cui al primo comma dell'art. 27 della sopracitata legge.

Art. 5.

Le domande intese ad ottenere i finanziamenti previsti dalla presente legge devono essere presentate alla giunta regionale entro il 30 settembre di ogni anno e devono essere corredate da:

a) indicazione dell'area prescelta (in conformità agli strumenti urbanistici vigenti o adottati e trasmessi);

b) progetto di massima dell'iniziativa.

I finanziamenti sono concessi dal presidente della Regione con proprio decreto, sulla base della deliberazione della giunta regionale di cui al secondo comma dell'art. 3.

Art. 6.

La giunta regionale provvederà ad eseguire periodici controlli sugli stati di avanzamento dei programmi di acquisto e di urbanizzazione delle aree.

Qualora non siano rispettate le destinazioni o le direttive o le modalità fissate dalla presente legge o nella delibera di concessione, la giunta può revocare il finanziamento concesso con l'obbligo dell'immediata restituzione delle somme anticipate.

Art. 7.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, previsti in lire due miliardi, si farà fronte mediante la contrazione di un prestito per la medesima somma, o per la minore somma che si renderà necessaria.

La giunta regionale è autorizzata a contrarre il mutuo di cui al comma precedente con idoneo istituto di credito al tasso massimo dell'8,25 per cento annuo e con periodo di ammortamento di venti anni, a partire dall'esercizio finanziario 1975.

A garanzia del pagamento delle rate del mutuo, la Regione offre delegazione, per corrispondente importo sulle entrate tributarie, che presentano sufficiente disponibilità allo scopo, nel rispetto del limite del 20 per cento prescritto dall'art. 10, secondo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 8.

Per l'esercizio finanziario 1975, la spesa relativa alla rata di ammortamento del mutuo sarà coperta:

per la quota interessi, mediante riduzione del cap. 5300 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1975 « Fondo globale per il finanziamento di spese correnti derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di formazione » partita: « Oneri connessi ad operazioni di ricorso al mercato destinate al finanziamento di particolari provvedimenti legislativi (interessi e spese) », per l'importo massimo di L. 165.000.000;

per la quota capitale, mediante riduzione del cap. 7261 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1975 « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di formazione », per l'importo massimo di L. 42.508.740.

Art. 9.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.

Per gli esercizi finanziari successivi al 1975, la rata di ammortamento farà carico a corrispondenti capitoli dei relativi bilanci.

Art. 10.

Con la presente legge è istituito il « Fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni per la costituzione di aree per insediamenti produttivi relativi all'artigianato ».

A tale fondo affluiranno le somme stanziate dalla presente legge eventualmente non utilizzate e quelle restituite ai sensi dell'art. 2, ogni altra contribuzione avente le stesse finalità.

Le ulteriori modalità di funzionamento del fondo saranno fissate con regolamento del consiglio regionale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 9 giugno 1975

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 9 giugno 1975, n. **78**.

Finanziamento straordinario del fondo di cui all'art. 9 della legge regionale 27 marzo 1973, n. 11.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 14 *giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'esercizio finanziario 1975, in via straordinaria, la Regione istituisce un apposito fondo denominato « Fondo speciale per la attuazione dei piani di sviluppo delle comunità montane » dell'importo complessivo di lire 1 miliardo, da ripartire tra le comunità montane con i criteri e secondo le modalità stabilite dalla legge 27 marzo 1973, n. 11, e successiva modificazione.

Art. 2.

Per l'attuazione delle finalità di cui alla presente legge, la giunta regionale è autorizzata a contrarre un mutuo per l'importo di L. 1.000 milioni con idoneo istituto di credito alle migliori condizioni di tasso e comunque non superiore all'8,25 per cento e con periodo di ammortamento di venti anni a decorrere dall'esercizio 1975.

A garanzia del pagamento delle rate del mutuo, la Regione offre delegazione, per corrispondente importo sulle entrate tributarie, che presentano sufficiente disponibilità allo scopo, nel rispetto del limite del 20 per cento prescritto dall'art. 10, secondo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281.

La spesa per l'ammortamento del mutuo è stabilita in lire 103.754.370 annue, comprensiva della quota capitale e della quota interessi.

Ad essa si fa fronte per l'esercizio finanziario 1975 mediante prelievo del corrispondente importo dei fondi all'uopo accantonati al cap. 5300, partita « Oneri connessi a operazione di ricorso al mercato destinate al finanziamento di particolari provvedimenti legislativi » e al cap. 7261 del bilancio 1975.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio e ad istituire i necessari capitoli di spesa.

Per gli anni successivi l'onere farà carico sui capitoli, che saranno all'uopo istituiti nei bilanci dei rispettivi esercizi.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 9 giugno 1975

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 9 giugno 1975, n. **79**.

Norme per l'assunzione di finanziamenti per opere pubbliche da parte della Regione e per la facilitazione dell'accesso al credito da parte di beneficiari di contributi in conto ammortamento mutui disposti da leggi regionali e statali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 14 *giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per gli esercizi finanziari 1975 e 1976 la giunta regionale è autorizzata a contrarre con l'Istituto di credito fondiario delle Venezie mutui in contanti fino alla concorrenza di lire 50 miliardi, con smobilizzo in obbligazioni assorbibili dagli istituti che partecipano al servizio di tesoreria regionale, per il finanziamento di interventi comportanti spese in conto capitale, alle condizioni indicate nella presente legge.

Le finalità, le modalità di svolgimento e gli importi di spesa dei singoli interventi (nonché le relative garanzie) sono fissati da specifici provvedimenti legislativi.

La somma massima dell'indebitamento, di cui al primo comma, è comprensiva dell'importo dei mutui già autorizzati da leggi regionali e di quelli che saranno autorizzati entro l'esercizio finanziario 1975 ad esclusione di quelli concernenti l'acquisto di immobili necessari al funzionamento dell'amministrazione regionale. I mutui già autorizzati sono assoggettati in ogni aspetto alle disposizioni della presente legge: qualsiasi disposizione di leggi autorizzative di mutui che sia in contrasto con la presente legge deve ritenersi abrogata.

Art. 2.

Il saggio base di interesse sui mutui di cui al precedente articolo non potrà eccedere il 4,125 per cento semestrale.

I mutui saranno rimborsabili in un massimo di 40 semestralità costanti posticipate.

Sul debito residuo al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni esercizio finanziario, e a partire dal 1976, è stabilita a favore dell'istituto mutuante per conto degli istituti che hanno assorbito i titoli all'atto della stipulazione del corrispondente mutuo o direttamente degli istituti stessi, una integrazione di interessi per l'intero semestre precedente, in ragione di un saggio massimo dell'1,875 per cento semestrale.

Il saggio semestrale di integrazione del saggio base di interesse sarà commisurato alla giacenza media semestrale delle disponibilità liquide di pertinenza della Regione presso la teso-

reria regionale, svolta a norma della convenzione stipulata il 12 settembre 1974 con l'Istituto federale delle casse di risparmio delle Venezie. Il saggio semestrale di integrazione è pari all'1,875 per cento sull'eccedenza dell'ammontare residuo dei mutui in ammortamento alla fine di ogni semestre rispetto alla giacenza media. Non si dà luogo ad alcuna integrazione nel caso di giacenza media pari o superiore all'ammontare residuo dei mutui in ammortamento.

Il saggio semestrale di integrazzione non potrà, comunque, assumere un valore tale che, sommato al saggio base, superi il saggio medio applicato dall'istituto mutuante o da istituti similari per operazioni con enti pubblici aventi la medesima durata dei mutui previsti dalla presente legge.

Qualora nell'espletamento del servizio di tesoreria regionale, all'Istituto federale delle casse di risparmio delle Venezie subentri altro istituto di credito, l'integrazione va corrisposta nella misura massima consentita, salvo il limite di cui al comma precedente e salvo che il tesoriere subentrante non si accolli il valore residuo dei mutui.

Il computo di cui al terzo comma dovrà avvenire ciascun anno per distinti semestri solari, con riferimento alle date del 30 giugno e del 31 dicembre, in modo da riflettere le variazioni intervenute a partire, rispettivamente, dal 31 dicembre e dal 30 giugno precedenti.

La Regione provvederà al versamento dell'integrazione entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

Art. 3.

La copertura degli oneri relativi alle semestralità di ammortamento dei mutui sarà indicata dai singoli provvedimenti legislativi regionali di cui all'art. 1 della presente legge.

L'integrazione degli interessi di cui al terzo comma del precedente art. 2, sarà quantificata dalle leggi regionali di approvazione del bilancio di previsione.

Art. 4.

Per favorire l'accesso al credito da parte di beneficiari di contributi disposti da leggi regionali e statali in conto ammortamento mutui, il presidente della giunta regionale è autorizzato a stipulare con l'Istituto di credito fondiario delle Venezie apposita convenzione, per la concessione, ai suddetti beneficiari, di mutui da contrarsi entro il 1976, fino alla concorrenza di lire 50 miliardi.

A tali mutui vengono estese le condizioni stabilite dagli articoli precedenti.

La Regione assume a proprio carico l'integrazione degli interessi rispetto alle semestralità di ammortamento a carico dei mutuatari, con i criteri e le modalità di cui agli articoli precedenti.

La quantificazione e la copertura della predetta integrazione verranno effettuate con le leggi regionali di approvazione del bilancio di previsione.

Art. 5.

Per gli enti locali e loro consorzi che, volendo avvalersi delle provvidenze stabilite dal precedente art. 4, siano sprovvisti di cespiti delegabili, la Regione rilascia adeguate fidejussioni allo istituto mutuante.

Con le leggi di approvazione del bilancio si procederà alla quantificazione e alla copertura del presunto onere ricadente sulla Regione, in base all'ammontare delle fidejussioni concesse, e da concedere, entro il 31 dicembre dell'esercizio finanziario anteriore a quello cui il bilancio si riferisce. In ogni caso, lo stanziamento per la copertura di tale onere non potrà essere inferiore al 5 per cento dell'ammontare complessivo delle rate semestrali di ammortamento scadenti nell'esercizio finanziario cui il bilancio si riferisce.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 9 giugno 1975

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 9 giugno 1975, n. 80.

Norme per la istituzione ed il funzionamento dei consigli di comprensorio.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 14 *giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

NORME GENERALI

Art. 1.

In attuazione dei principi contenuti agli articoli 5 e 54 dello Statuto, il territorio regionale viene ripartito in comprensori, costituenti gli ambiti territoriali entro cui promuovere e sviluppare, in cooperazione con gli enti locali:

a) una politica di attuazione della programmazione regionale;

b) un'azione di riequilibrio economico e territoriale;

c) il riordino e la razionalizzazione dell'attività amministrativa regionale e locale;

d) il processo di aggregazione fra enti locali anche in funzione dell'attribuzione della delega delle funzioni regionali;

e) la partecipazione degli organismi democratici rappresentativi alle scelte politiche della Regione.

Art. 2.

I comprensori di cui all'articolo precedente sono individuati e delimitati negli allegati *A* e *B* che fanno parte integrante della presente legge.

I comprensori possono essere modificati con deliberazione del consiglio regionale, anche su iniziativa di uno degli enti locali interessati, al fine di assicurarne la rispondenza agli obiettivi della programmazione regionale.

Sulle proposte di cui al comma precedente il consiglio regionale si pronuncia entro sei mesi dalla loro presentazione, previa consultazione degli enti interessati.

Nella fase di prima applicazione della presente legge, la delimitazione comprensoriale di cui al primo comma diventa operativa agli effetti del secondo comma dell'art. 7, nel solo caso in cui siano stati nominati dagli enti interessati almeno i 3/4 dei rappresentanti previsti per ciascun consiglio di comprensorio.

Nel caso di mancato insediamento, la provincia ne dà motivata notizia al consiglio regionale, il quale provvede alla consultazione degli enti locali interessati, anche ai fini della modifica degli ambiti comprensoriali.

Titolo I

Art. 3.

In ogni comprensorio è istituito un consiglio di comprensorio costituito da rappresentanti di comuni, comunità montane e province con le seguenti attribuzioni:

1) partecipare con proprie proposte ed indicazioni alla formazione del piano di sviluppo regionale e al piano regionale territoriale di coordinamento, promuovendo la partecipazione degli enti locali;

2) esprimere parere sui programmi regionali di settore relativi a particolari infrastrutture, ai servizi sociali, alle localizzazioni residenziali, industriali e commerciali;

3) redigere ed adottare i piani comprensoriali di cui al successivo art. 15;

4) esercitare le funzioni in materia urbanistica secondo le indicazioni di cui al successivo art. 5;

5) promuovere strutture consortili e altre forme di aggregazione fra enti locali operanti in uno o più comprensori per l'esercizio di funzioni delegate dalla Regione o di quelle proprie attribuite dagli enti locali stessi ai fini della ottimale organizzazione e gestione dei servizi;

6) coordinare l'esercizio delle funzioni delegate in conformità ai criteri di cui al successivo art. 4, nonchè delle attività regionali svolte direttamente a livello comprensoriale;

7) esercitare quelle funzioni che verranno attribuite da successive leggi regionali.

Il consiglio di comprensorio ha sede presso il municipio di uno dei comuni inclusi nel comprensorio medesimo, che sarà indicato con delibera del consiglio di comprensorio.

Art. 4.

Il consiglio di comprensorio, ai fini del coordinamento di cui al precedente art. 3, n. 6, deve essere consultato dalla Regione in sede di predisposizione delle singole leggi di delega.

I pareri espressi dal consiglio di comprensorio, a riguardo dei possibili destinatari delle deleghe, dovranno tener conto delle situazioni di fatto esistenti nel comprensorio, delle capacità operative degli enti, nonchè delle strutture consortili esistenti.

Ai fini della corrispondenza dell'esercizio dell'attività delegata agli obiettivi programmatici regionali e comprensoriali, il consiglio di comprensorio collabora con la giunta regionale per assicurare la corretta applicazione dei criteri direttivi stabiliti, ai sensi dell'art. 55, primo comma, dello statuto, dalle singole leggi regionali di delega.

I programmi e i rendiconti adottati dagli enti locali nell'esercizio delle funzioni regionali delegate sono trasmessi alla Regione e al consiglio di comprensorio che dovrà esprimere il proprio motivato parere in merito, formulando alla giunta regionale eventuali proposte per il perfezionamento della politica delle deleghe.

Art. 5.

Il consiglio di comprensorio esercita le seguenti funzioni in materia urbanistica:

1) l'approvazione dei piani regolatori particolareggiati e loro varianti;

2) la costituzione dei consorzi fra comuni limitrofi per la formazione di piani di zona consortili, nei casi previsti dall'art. 28 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

3) l'approvazione dei piani di zona di edilizia economica e popolare e loro varianti;

4) il rilascio dell'autorizzazione ai comuni interessati a formare i piani delle aree destinate ad insediamenti produttivi e l'approvazione dei piani suddetti, ai sensi del primo e secondo comma dell'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

5) il rilascio dei nulla-osta all'autorizzazione di piani di lottizzazione;

6) la delimitazione dei centri edificati, ai sensi dell'articolo 18, ultimo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

7) l'esercizio dei poteri spettanti agli organi regionali, ai sensi dell'art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

8) l'ordine di sospensione dei lavori previsto dal secondo comma dell'articolo unico della legge 3 novembre 1952, n. 1902;

9) la indicazione delle aree comprese nei piani di zona di edilizia economica e popolare sulle quali vanno localizzati gli interventi costruttivi, nel caso sia decorso il termine previsto dal primo comma dell'art. 8 della legge 27 giugno 1974, n. 247, ovvero la promozione della localizzazione dell'intervento in altro comune ai sensi del secondo comma dell'art. 8 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito con la legge sopraindicata.

La legge urbanistica regionale provvederà a disciplinare, in via definitiva, le competenze dei consigli di comprensorio, anche per quanto riguarda l'approvazione degli strumenti urbanistici generali.

Sino alla costituzione di eventuali organi tecnici consultivi del comprensorio, per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, il consiglio di comprensorio è tenuto ad acquisire i pareri tecnici degli organi previsti dalla legge regionale 10 dicembre 1973, n. 27.

Art. 6.

I componenti del consiglio di comprensorio sono nominati dai consigli comunali, provinciali e delle comunità montane, di norma nel proprio seno, secondo la seguente proporzione, assicurando la rappresentanza delle minoranze, in ragione di due terzi designati dalla maggioranza e di un terzo designato dalla minoranza:

a) comuni fino a 10.000 abitanti: tre rappresentanti;
comuni da 10.001 a 30.000 abitanti: sei rappresentanti;
comuni da 30.001 a 200.000 abitanti: nove rappresentanti;
comuni con oltre 200.000 abitanti: quindici rappresentanti;

b) provincie: sei rappresentanti;

c) comunità montane: sei rappresentanti.

Nel caso di comprensori interprovinciali o interessanti due o più comunità montane, fermo restando il numero complessivo di sei rappresentanti, ogni singola provincia o comunità montana sarà rappresentata in proporzione alla propria popolazione residente nel comprensorio. Rimane, in ogni caso, garantita la presenza di almeno un rappresentante per provincia o comunità montana.

Nel caso di coincidenza del comprensorio col territorio di una comunità montana, le funzioni del consiglio di comprensorio sono svolte dalla comunità montana, assicurando la consultazione della provincia o delle province interessate.

Art. 7.

La provincia promuove la nomina, da parte delle competenti assemblee degli enti locali, dei rispettivi rappresentanti nel consiglio di comprensorio, entro il termine stabilito dalla giunta regionale.

La provincia insedia il consiglio di comprensorio.

Ove si tratti di comprensori interprovinciali le funzioni di cui ai comma precedenti sono svolte dalla provincia nel cui territorio insiste il maggior numero di comuni del comprensorio.

Art. 8.

Il consiglio del comprensorio elegge come primo atto, a maggioranza assoluta, un presidente, e, con voto limitato, una giunta composta da un minimo di quattro ad un massimo di dieci membri.

Il presidente rappresenta il consiglio di comprensorio a tutti gli effetti; convoca e presiede il consiglio del comprensorio e la giunta e ne coordina l'attività. Il presidente nomina fra i componenti della giunta un vice presidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

La giunta coadiuva il presidente nello svolgimento delle sue funzioni, fissa gli argomenti all'ordine del giorno del consiglio del comprensorio e predispone gli atti da sottoporre al consiglio medesimo.

Gli organi di cui ai comma precedenti hanno carattere provvisorio e rimangono in carica fino all'approvazione del regolamento di cui all'art. 10.

Il presidente ed i componenti della giunta di cui al presente articolo non possono essere nè presidente di provincia o assessore provinciale, nè sindaco, nè presidente di comunità montana.

Art. 9.

Il consiglio di comprensorio per lo svolgimento delle sue attività deve avvalersi di personale assegnato dalla Regione, o, di intesa con la giunta regionale, di personale comandato dagli enti locali interessati.

Tale personale dipende funzionalmente dal consiglio di comprensorio.

Il consiglio di comprensorio potrà altresì avvalersi degli uffici della Regione e degli enti locali del comprensorio, nella misura e con le forme che verranno di volta in volta stabilite.

Il consiglio di comprensorio infine ha la facoltà di attribuire incarichi professionali a tempo determinato per la predisposizione dei progetti dei piani comprensoriali e di studi inerenti il territorio.

Art. 10.

Entro novanta giorni dall'insediamento, ciascun consiglio di comprensorio adotterà, a maggioranza assoluta dei componenti, un proprio regolamento con il quale saranno, tra l'altro, stabiliti:

1) la sede del consiglio di comprensorio;

2) la composizione della giunta, determinandone il numero dei componenti da un minimo di cinque ad un massimo di undici, compreso il presidente;

3) il modo di elezione della giunta anche al fine di assicurare la presenza della minoranza;

4) le competenze ed il funzionamento degli organi;

5) le modalità di consultazione degli enti e degli organismi interessati in armonia con i princìpi stabiliti dalla legge regionale 19 aprile 1974, n. 25;

6) le modalità di informazione ai cittadini.

Il regolamento di cui al comma precedente è approvato, entro sessanta giorni dal suo ricevimento, dal presidente della giunta su conforme parere del consiglio regionale.

L'esercizio delle funzioni del consiglio di comprensorio decorre dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma precedente, nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 11.

Ove nel comprensorio siano già costituiti consorzi polivalenti o associazioni di comuni aventi compiti di programmazone economica e territoriale, cui partecipi la maggioranza dei comuni del comprensorio e che rappresenti almeno i 3/4 della popolazione, le funzioni di consiglio di comprensorio sono attribuite ai medesimi consorzi o associazioni, a condizione che gli stessi adeguino il proprio statuto alle disposizioni della presente legge entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.

Nel caso previsto dal presente articolo si applicano i comma secondo e terzo dell'art. 10.

Art. 12.

Le spese di primo impianto dei consigli di comprensorio sono a carico della Regione nella seguente misura:

1) L. 4.000.000 per i comprensori fino a 80.000 abitanti;
2) L. 6.000.000 per i comprensori fino a 150.000 abitanti;
3) L. 8.000.000 per i comprensori oltre i 150.000 abitanti.

Le spese per il funzionamento dei consigli di comprensorio sono a carico della Regione nella misura di L. 3.000.000 annue ciascuno.

Per la predisposizione e lo studio dei piani comprensoriali sara provveduto con appositi provvedimenti del consiglio regionale.

Gli enti locali interessati possono contribuire alle spese con particolare riguardo a quelle per la predisposizione dei piani comprensoriali

Per la gestione dei fondi assegnati per il suo funzionamento il consiglio di comprensorio è tenuto esclusivamente alla presentazione alla giunta regionale di un rendiconto annuale.

Titolo II

LA PROGRAMMAZIONE COMPRENSORIALE

Art. 13.

Il piano di sviluppo economico regionale, il piano territoriale di coordinamento di cui all'art. 2 della legge regionale 10 dicembre 1973, n. 27, la relazione di cui all'art. 59 dello statuto, il bilancio di previsione e i relativi documenti di cui all'art. 60 dello stesso statuto si articolano, per quanto compatibile, su base comprensoriale.

Nel processo di formazione della programmazione regionale nonché dei piani e degli atti previsti nel comma precedente, la consultazione dei consigli di comprensorio è resa obbligatoria.

Il consiglio di comprensorio è tenuto a riferire annualmente alla giunta regionale sull'attuazione della politica di programmazione regionale nell'ambito comprensoriale.

Art. 14.

La giunta regionale esercita i poteri di iniziativa e di vigilanza in ordine all'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 5 e 6 predisponendo annualmente i relativi criteri direttivi, le condizioni e le modalità di esercizio.

In caso di inerzia o di violazione dei criteri di cui al comma precedente da parte del consiglio di comprensorio nello svolgimento delle attribuzioni conferite dalla Regione, il presidente della giunta regionale provvede a fissare un termine non inferiore a sessanta giorni per gli adempimenti previsti.

Decorso detto termine e perdurando l'inerzia o la violazione, la giunta regionale provvede direttamente, disponendo eventualmente, sentiti gli enti locali interessati, lo scioglimento del consiglio del comprensorio stesso.

Art 15.

Ogni comprensorio deve dotarsi del piano comprensoriale.

Il piano comprensoriale comprende:

a) una relazione programmatica che stabilisce gli indirizzi economici e sociali del comprensorio;

b) un piano urbanistico concernente la totalità del territorio comprensoriale, redatto secondo le indicazioni della legge urbanistica regionale.

Il piano comprensoriale è redatto secondo le indicazioni del piano di sviluppo economico regionale e del piano territoriale di coordinamento, di cui all'art. 2 della legge regionale 10 dicembre 1973, n. 27, assicurata la consultazione degli enti ed organizzazioni sindacali, sociali, economiche e professionale del comprensorio. Il piano comprensoriale deve essere adottato a maggioranza assoluta dei componenti entro un anno dall'approvazione dei suddetti piani regionali, previa consultazione degli enti locali del comprensorio.

I piani comprensoriali di settore redatti in ciascun comprensorio in base a specifiche leggi regionali devono uniformarsi alle indicazioni del piano comprensoriale.

La data di decorrenza dell'esercizio delle funzioni in materia urbanistica prevista all'art. 5, sarà determinata con deliberazione della giunta regionale.

Art. 16.

Nel caso previsto all'ultimo comma dell'art. 6, il piano comprensoriale coincide con il piano di sviluppo della comunità montana previsto dall'art. 5 della legge regionale 27 marzo 1973, n. 11, ed è regolato dalle norme previste nella stessa legge.

Qualora il territorio di una comunità montana sia incluso in un comprensorio, il piano comprensoriale dovrà uniformarsi al piano della comunità montana per la parte corrispondente al territorio di quest'ultimo.

In tale caso la comunità montana partecipa, mediante la formulazione di propri orientamenti e prendendo diretta parte ai lavori di progettazione, all'elaborazione dei piani comprensoriali.

Le norme contenute ai comma secondo e terzo del presente articolo, si applicano anche al piano comprensoriale di cui all'art. 11 della legge regionale 8 settembre 1974, n. 49.

Ar. 17.

Le forme di pubblicazione del piano comprensoriale al fine di consentire osservazioni dei comuni, degli enti pubblici, delle associazioni e dei privati saranno stabilite con legge regionale.

Il consiglio decide su tutte le osservazioni con unico provvedimento e lo trasmette alla Regione.

Il piano comprensoriale è approvato con deliberazione del consiglio regionale.

Art. 18.

Norma finanziaria

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, previsti per l'anno 1975, in complessive L. 402.000.000, di cui lire 246.000.000 per spese di primo impianto ed organizzazione e lire 156.0000.00 per spese di funzionamento si fa fronte mediante:

a) utilizzazione del fondo di L. 70.000.000 all'uopo accantonato al cap. 5300, partita « Istituzioni comprensoriali a base associativa », del bilancio di previsione della spesa del 1975;

b) prelievo di L. 140.000.000 dallo stesso cap. 5300 alla partita « Assistenza tecnico-commerciale alle piccole industrie »;

c) prelievo di L. 192.000.000 dal cap. 6700 del bilancio di previsione della spesa 1975 che presenta sufficiente capienza.

Nel bilancio di previsione della spesa, esercizio 1975, sono istituiti i seguenti due nuovi capitoli:

cap. 5011 così denominato: « Contributi *una tantum* per le spese di primo impianto ed organizzazione dei consigli di comprensorio », con lo stanziamento di L. 246.000.000;

cap. 5010 così denominato: « Spese per il funzionamento dei consigli di comprensorio », con lo stanziamento di lire 156.000.000.

Per gli esercizi successivi le spese di funzionamento determinate in L. 156.000.000 annue faranno carico sui corrispondenti capitoli dei relativi esercizi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 9 giugno 1975

TOMELLERI

(*Omissis*).

(5795)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100752400)